SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 aprile 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

Ministero della salute

Ministero delle comunicazioni

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 80

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 2001 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

02A00952

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2002, n. **61.**

Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, nonché nuove norme sulla procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all'articolo 12 della legge di delega;

Visto, in particolare, l'articolo 11 della citata legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente la riforma della disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2002;

Acquisito il parere del Parlamento a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

Ritenuto di accogliere la condizione posta dalla Camera dei deputati e le osservazioni fatte da entrambe le Camere, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto questioni meramente formali o non conformi con i princìpi espressi dalla legge di delega;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Nuove disposizioni sugli illeciti penali ed amministrativi in materia di società e di consorzi

1. Il Titolo XI del libro V del codice civile è sostituito dal seguente:

«TITOLO XI

DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETÀ E DI CONSORZI

Capo I

DELLE FALSITÀ

Articolo 2621 *(False comunicazioni sociali)*. — Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Articolo 2622 *(False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori)*. — Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Articolo 2623 *(Falso in prospetto)*. — Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è dalla reclusione da uno a tre anni.

Articolo 2624 *(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)*. — I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Articolo 2625 *(Impedito controllo)*. — Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

Capo II

DEGLI ILLECITI COMMESSI DAGLI AMMINISTRATORI

Articolo 2626 *(Indebita restituzione dei conferimenti)*. — Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Articolo 2627 *(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)*. — Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Articolo 2628 *(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)*. — Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Articolo 2629 *(Operazioni in pregiudizio dei creditori)*. — Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Capo III

DEGLI ILLECITI COMMESSI MEDIANTE OMISSIONE

Articolo 2630 *(Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi)*. — Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.

Articolo 2631 *(Omessa convocazione dell'assemblea)*. — Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci.

La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.

Capo IV

DEGLI ALTRI ILLECITI, DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI E DELLE MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI

Articolo 2632 *(Formazione fittizia del capitale)*. — Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Articolo 2633 *(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)*. — I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Articolo 2634 *(Infedeltà patrimoniale)*. — Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.

In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.

Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa.

Articolo 2635 *(Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità)*. — Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni.

La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.

Si procede a querela della persona offesa.

Articolo 2636 *(Illecita influenza sull'assemblea)*. — Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo 2637 *(Aggiotaggio)*. — Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Articolo 2638 *(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)*. — Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Articolo 2639 *(Estensione delle qualifiche soggettive)*. — Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

Articolo 2640 *(Circostanza attenuante)*. — Se i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato un'offesa di particolare tenuità la pena è diminuita.

Articolo 2641 *(Confisca)*. — In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

Quando non è possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.».

Art. 2.

Circostanza aggravante del reato previsto dall'articolo 622 del codice penale

1. All'articolo 622 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente: «La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società.».

Art. 3.

Responsabilità amministrativa delle società

1. La rubrica della sezione III del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituita dalla seguente: «Responsabilità amministrativa da reato».

2. Dopo l'articolo 25-*bis* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Articolo 25-*ter (Reati societari)*. — 1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.».

Art. 4.

Riformulazione delle norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari

1. All'articolo 223, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il numero 1 è sostituito dal seguente:

«1. Hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.».

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. Per i reati perseguibili a querela ai sensi del presente decreto legislativo, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la proposizione della querela decorre dalla data predetta.

Art. 6.

Competenza

1. All'articolo 33-*bis*, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* reati previsti dal Titolo XI del libro V del codice civile, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;».

Art. 7.

Norma di coordinamento

1. Dopo l'articolo 187 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 187-*bis*. — 1. Il riferimento contenuto negli articoli 182, 183, 184, 185 e 187 del presente decreto legislativo, al precedente articolo 181, è sostituito dal riferimento all'articolo 2637 del codice civile, nella parte in cui richiama gli strumenti finanziari quotati.».

Art. 8.

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 134, 137, comma 1, e 138 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e gli articoli 171, 174, 175, 176 e 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, è riportato nelle note alle premesse.

Nota alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario):

«Art. 12 *(Nuove norme di procedura)*. — 1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per territorio e per materia, siano dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti materie:

a) diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

b) materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo

24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Per il perseguimento delle finalità e nelle materie di cui al comma 1, il Governo è delegato a dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere:

a) la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali;

b) l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti;

c) la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di un provvedimento emesso all'esito di un procedimento sommario cautelare in relazione alle controversie nelle materie di cui al comma 1, con la conseguente definitività degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità diverse;

d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato;

e) la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo successivamente conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite;

f) uno o più procedimenti camerali, anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste che, senza compromettere la rapidità di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del giusto processo;

g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento di cui alle lettere precedenti trattati dai tribunali, dalle corti di appello e dalla Corte di cassazione.

3. Il Governo può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie di cui al comma 1. Nel caso che la controversia concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità, ed il lodo sarà impugnabile anche per violazione di legge.

4. Il Governo è delegato a prevedere forme di conciliazione delle controversie civili in materia societaria anche dinanzi ad organismi istituiti da enti privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza e che siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.».

— Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge 3 ottobre 2001, n. 366:

«Art. 11 *(Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali)*. — 1. La riforma della disciplina penale delle società commerciali e delle materie connesse è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere i seguenti reati e illeciti amministrativi:

1) falsità in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, ovvero omettono con la stessa intenzione informazioni sulla situazione medesima, la cui comunicazione è imposta dalla legge; precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; precisare altresì che le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, anche attraverso la previsione di soglie quantitative; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere autonome figure di reato a seconda che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori, e di conseguenza: 1.1) quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai credito la pena dell'arresto fino a un anno e sei mesi; 1.2) quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori: 1.2.1.) la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela nel caso di società non soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 1.2.2) la pena della reclusione da uno a quattro anni e la procedibilità d'ufficio nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione; prevedere idonei parametri per i casi di valutazioni estimative;

2) falso in prospetto, consistente nel fatto di chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni idonee ad indurre in errore od occulta dati o notizie con la medesima intenzione; precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere sanzioni differenziate a seconda che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari e di conseguenza: 2.1) la pena dell'arresto fino ad un anno quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari; 2.2) la pena della reclusione da uno a tre anni quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari;

3) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, consistente nel fatto dei responsabili della revisione, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione; precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere sanzioni differenziate a seconda che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari e di conseguenza: 3.1) la pena dell'arresto fino ad un anno quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari; 3.2) la pena della reclusione da un anno a quattro anni quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari;

4) impedito controllo, consistente nel fatto degli amministratori che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione; prevedere la sanzione amministrativa fino a lire venti milioni; nell'ipotesi in cui ne derivi un danno ai soci prevedere la pena della reclusione fino ad un anno e la procedibilità a querela;

5) omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi, consistente nel fatto di chi, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni delle quali è investito nell'ambito di una società o di un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunica-

zioni o depositi presso il registro delle imprese; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a lire quattro milioni, aumentata di un terzo nel caso di omesso deposito dei bilanci;

6) formazione fittizia del capitale, consistente nel fatto degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione; prevedere la pena della reclusione fino ad un anno;

7) indebita restituzione dei conferimenti, consistente nel fatto degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli; prevedere la pena della reclusione fino ad un anno;

8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve, consistente nel fatto degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; prevedere la pena dell'arresto fino ad un anno. La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;

9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, consistente nel fatto degli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali o della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge; prevedere la pena della reclusione fino ad un anno. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto;

10) operazioni in pregiudizio dei creditori, consistente nel fatto degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela; prevedere che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato;

11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, consistente nel fatto dei liquidatori, i quali, ripartendo beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela; prevedere che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato;

12) infedeltà patrimoniale, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali e liquidatori, i quali, in una situazione di conflitto di interessi, compiendo o concorrendo a deliberare atti di disposizione dei beni sociali al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, ovvero altro vantaggio, intenzionalmente cagionano un danno patrimoniale alla società; estendere la punibilità al caso in cui il fatto sia commesso in relazione a beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale; specificare che non si considera ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se esso è compensato da vantaggi, anche se soltanto ragionevolmente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela;

13) comportamento infedele, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, se ne deriva nocumento per la società; prevedere la pena della reclusione fino a tre anni; estendere la punibilità a chi dà o promette l'utilità; prevedere la procedibilità a querela;

14) indebita influenza sull'assemblea, consistente nel fatto di chi, con atti simulati o con frode, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

15) omessa convocazione dell'assemblea, consistente nel fatto degli amministratori e dei sindaci, i quali omettono di convocare l'assemblea nei casi in cui vi sono obbligati per legge o per statuto; determinare, qualora la legge o lo statuto non prevedano uno specifico termine per la convocazione, il momento nel quale l'illecito si realizza; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni, aumentata di un terzo se l'obbligo di convocazione consegue a perdite o ad una legittima richiesta dei soci;

16) aggiotaggio, consistente nel fatto di chi diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;

b) armonizzare e coordinare le ipotesi sanzionatorie riguardanti falsità nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, ostacolo allo svolgimento delle relative funzioni e omesse comunicazioni alle autorità medesime da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società, enti o soggetti sottoposti per legge alla vigilanza di tali autorità, anche mediante la formulazione di fattispecie a carattere generale; coordinare, altresì, le ipotesi sanzionatorie previste dai numeri 6), 7), 8) e 9) della lettera *a)* con la nuova disciplina del capitale sociale, delle riserve e delle azioni introdotta in attuazione della presente legge, eventualmente estendendo le ipotesi stesse a condotte omologhe che, in violazione di disposizioni di legge, ledano i predetti beni;

c) abrogare la fattispecie della divulgazione di notizie sociali riservate, prevista dall'art. 2622 del codice civile, introducendo una circostanza aggravante del reato di rivelazione di segreto professionale, previsto dall'art. 622 del codice penale, qualora il fatto sia commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o da chi svolge la revisione contabile della società; abrogare altresì le fattispecie speciali relative agli amministratori giudiziari ed ai commissari governativi, nonché quella del mendacio bancario, prevista dall'art. 137, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;

d) prevedere una circostanza attenuante dei reati di cui alle lettere *a)* e *b)* qualora il fatto abbia cagionato un'offesa di particolare tenuità;

e) prevedere che, qualora l'autore della condotta punita sia individuato mediante una qualifica o la titolarità di una funzione prevista dalla legge civile, al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione è equiparato, oltre a chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, anche chi, in assenza di formale investitura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; stabilire altresì che, fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applichino anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi;

f) prevedere che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati indicati nelle lettere *a)* e *b)*, sia disposta la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo; prevedere che quando non sia possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni, la misura abbia ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente;

g) riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari, prevedendo che la pena si applichi alle sole condotte integrative di reati societari che abbiano cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società;

h) prevedere, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi contenuti nella legge 29 settembre 2000, n. 300, e nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, una specifica disciplina della responsabilità

amministrativa delle società nel caso in cui un reato tra quelli indicati nelle lettere *a)* e *b)* sia commesso, nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla vigilanza di questi ultimi, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica;

i) abrogare le disposizioni del titolo XI del libro V del codice civile e le altre disposizioni incompatibili con quelle introdotte in attuazione del presente articolo; coordinare e armonizzare con queste ultime le norme sanzionatorie vigenti al fine di evitare duplicazioni o disparità di trattamento rispetto a fattispecie di identico valore, anche mediante l'abrogazione, la riformulazione o l'accorpamento delle norme stesse, individuando altresì la loro più opportuna collocazione; prevedere norme transitorie per i procedimenti penali pendenti;

l) prevedere che la competenza sia sempre del tribunale in composizione collegiale.».

Note all'art. 1:

— Il capo II del titolo III della parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Disposizioni generali sulla Borsa, gli agenti di cambio e contratti di borsa), tratta dalla disciplina delle società con azioni quotate.

— Si riporta il testo dell'art. 240 del codice penale:

«Art. 240 *(Confisca)*. — Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto.

È sempre ordinata la confisca:

1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e del n. 1 del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato.

La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 622 del codice penale, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato è il seguente:

«Art. 622 *(Rivelazione di segreto professionale)*. — Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione.

La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.».

Note all'art. 3:

— Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, tratta della «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300».

— Per il testo vigente degli articoli 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2632, 2626, 2627, 2628, 2629, 2633, 2636, 2637 e 2638 del codice civile, si veda l'art. 1 del decreto legislativo qui pubblicato.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 223 *(Fatti di bancarotta fraudolenta)*. — Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.

Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se:

1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;

2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.».

— Si riporta per opportuna conoscenza il testo dell'art. 216 del riportato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:

«Art. 216 *(Bancarotta fraudolenta)*. — È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I, del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.».

— Per il testo vigente degli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile, si veda l'art. 1 del decreto legislativo qui pubblicato.

Nota all'art. 6:

— Il testo del comma 1 dell'art. 33-*bis* del codice di procedura penale, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato è il seguente:

«Art. 33-*bis* *(Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale)*. — 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:

a) delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera *a)*, numeri 3), 4) e 5), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;

b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, primo comma, 332, 334 e 335;

c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma, n. 2, 513-*bis*, 564, da 600-*bis* a 600-*sexies* puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609-*bis*, 609-*quater* e 644 del codice penale;

d) *reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;*

e) delitti previsti dall'art. 1136 del codice della navigazione;

f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;

g) delitti previsti dagli articoli 216, 223, 228 e 234 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;

h) delitti previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in materia di associazioni di carattere militare;

i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;

i-bis) delitti previsti dall'art. 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

l) delitto previsto dall'art. 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di interruzione volontaria della gravidanza;

m) delitto previsto dall'art. 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;

n) delitto previsto dall'art. 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione;

o) delitto previsto dall'art. 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di trasferimento fraudolento di valori;

p) delitti previsti dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;

q) delitti previsti dall'art. 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di produzione e uso di armi chimiche.

2. *(Omissis)*.».

Note all'art. 7:

— Con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è stato approvato il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

— Per il testo vigente dell'art. 2637 del codice civile, si veda l'art. 1 del decreto legislativo qui pubblicato.

02G0093

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 2002.

Approvazione dell'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale per il triennio 2002-2004.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare gli articoli 7 e 11 concernenti l'obbligo di risposta per i soggetti privati per le rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, con il quale è stato approvato il programma statistico nazionale per il triennio 2002-2004, predisposto dall'Istituto nazionale di statistica;

Preso atto che il programma statistico nazionale per il triennio 2002-2004 comprende le rilevazioni statistiche ritenute essenziali per il sistema informativo nazionale;

Ritenuto necessario, ai fini del buon esito delle rilevazioni anzidette, sottoporre i soggetti privati, destinatari di tali rilevazioni, all'obbligo di fornire i dati e le notizie loro richiesti;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

È approvato l'allegato elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale per il triennio 2002-2004, per le quali, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 marzo 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2002
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 151

ALLEGATO

Elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel programma statistico nazionale 2002-2004, che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322

(i progetti entrati nel 2002 sono contrassegnati con asterisco)

Titolare: **Istituto nazionale di statistica - Istat**

AREA: Territorio e ambiente SETTORE: Ambiente

IST-01385 Aggiornamento degli archivi degli enti gestori dei servizi idrici (*)

AREA: Popolazione e società SETTORE: Struttura e dinamica della popolazione

IST-00809 14° Censimento generale della popolazione del 2001 (a)
IST-00922 Censimento generale delle abitazioni del 2001
IST-00923 Indagine campionaria sulle nascite (b)
IST-01199 Indagine di copertura del censimento della popolazione 2001

AREA: Popolazione e società SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali

IST-00204 Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana - parte generale (b)
IST-00245 Indagine corrente sui consumi delle famiglie
IST-00250 Quantità alimentari consumate (indagine pilota)
IST-00670 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo (b)
IST-00671 Multiscopo sulle famiglie: viaggi, vacanze e vita quotidiana (b)
IST-00673 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini (b)
IST-00674 Multiscopo sulle famiglie: tempo libero e cultura (b)
IST-00702 Aggiornamento dell'archivio dei rilevatori e dei comuni per l'indagine sulle famiglie
IST-00782 Sperimentazione sulla rilevazione del reddito individuale
IST-01193 Multiscopo sulle famiglie: famiglia, soggetti sociali e condizioni dell'infanzia (b)
IST-01194 Multiscopo sulle famiglie: modulo sulla soddisfazione per la scuola
IST-01390 Multiscopo sulle famiglie: modulo sulla giustizia civile (*)
IST-01392 Indagine di ritorno su anziani e disabili (*) (b)
IST-01395 Indagine su condizioni di vita (*)
IST-01396 Rilevazione sperimentale CAPI sui consumi delle famiglie (*)
IST-01425 Multiscopo sulle famiglie: indagine su violenze e maltrattamenti in famiglia (*) (b)
IST-01426 Multiscopo sulle famiglie: condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari (riferimento 2004) (*) (b)
IST-01427 Reddito e condizioni di vita (EU-SILC) (*) (b)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Istituzioni pubbliche e private

IST-00234 Bilanci consuntivi delle università
IST-00235 Bilanci consuntivi degli enti di diritto allo studio universitario
IST-00916 Organizzazioni di volontariato
IST-00918 Aggiornamento di ASIA-Istituzioni private
IST-01322 Risorse e attività degli uffici di statistica del Sistan
IST-01374 Istituzioni non profit pubbliche (non appartenenti a S13) (*)
IST-01375 Cooperative non profit (*)
IST-01376 Organizzazione e attività delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (*)
IST-01377 Fondazioni (*)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Sanità

IST-00086 Notifiche di malattie infettive (b)
IST-00088 Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo (b)
IST-00089 Interruzioni volontarie della gravidanza (b)
IST-00091 Indagine rapida sui dimessi dagli istituti di cura
IST-00092 Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo
IST-00093 Indagine rapida sulle interruzioni volontarie di gravidanza
IST-00095 Cause di morte (b)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Assistenza e previdenza

IST-00233 Bilanci consuntivi degli enti previdenziali
IST-00238 Trattamenti pensionistici e assicurati alle gestioni IVS
IST-00243 Presidi residenziali socio-assistenziali
IST-00915 Trattamenti monetari non pensionistici
IST-01378 Trattamenti pensionistici (*)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Giustizia

IST-00115 Separazioni dei coniugi
IST-00116 Scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio (divorzi)
IST-00814 Controversie di lavoro e previdenza
IST-00906 Forme di giustizia extra-giudiziale: associazione dei consumatori
IST-01172 Domande di adozione
IST-01173 Famiglie sfrattate

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Istruzione e formazione

IST-00219 Corsi regionali di formazione professionale
IST-00706 Percorsi formativi e professionali dei maturi
IST-00811 Diplomati universitari
IST-00935 Spese private per l'istruzione
IST-01187 Dispersione nelle scuole secondarie superiori
IST-01189 Realizzazione di indagini e ricerche sull'istruzione e la formazione
IST-01191 Attività scolastiche ed extra scolastiche dei ragazzi delle scuole medie
IST-01386 Docenti delle scuole (*)
IST-01387 Maturi (*)
IST-01388 Laureati (*)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Cultura

IST-00209 Produzione libraria
IST-00949 Musei e istituzioni similari
IST-00950 Biblioteche

AREA: Mercato del lavoro SETTORE: Mercato del lavoro

IST-00050 Rilevazione mensile sull'occupazione, gli orari di lavoro, le retribuzioni e il costo del lavoro
IST-00051 Retribuzioni lorde contrattuali e durata contrattuale del lavoro
IST-00053 Retribuzioni contrattuali e costo del lavoro a livello provinciale degli operai dell'edilizia
IST-00220 Inserimento professionale dei laureati
IST-00665 Indagine trimestrale sulle forze di lavoro
IST-00667 Retribuzione lorda degli operai agricoli

IST-00703 Inserimento professionale dei diplomati universitari
IST-00705 Inserimento professionale dei dottori di ricerca
IST-00714 Struttura del costo del lavoro - Anno 2000
IST-00925 Indagine continua sulle forze di lavoro
IST-00932 Inserimento dei disabili nel mercato del lavoro (b)
IST-01184 Formazione continua
IST-01188 Indagine longitudinale sull'inserimento professionale dei laureati
IST-01203 Struttura delle retribuzioni - Anno 2002
IST-01379 Indagine annuale di approfondimento tematico sulle grandi imprese (*)
IST-01380 Indagine pilota sui posti vacanti e le ore lavorate (*)
IST-01381 Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (*)
IST-01383 Prezzo del lavoro (*)
IST-01384 Rilevazione infrannuale sugli incentivi all'occupazione sulla base degli archivi INPS (*)

AREA: Sistema economico SETTORE: Struttura e competitività delle imprese

IST-00058 Stima provvisoria sul valore aggiunto delle imprese
IST-00071 Struttura dei costi delle imprese del settore industriale
IST-00072 Struttura dei costi delle imprese del settore dei servizi
IST-00806 Aggiornamento dell'archivio ASIA-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e fonti Istat
IST-00808 Censimento dell'industria e dei servizi 2001
IST-00920 Censimento delle istituzioni del 2001
IST-00948 Rilevazione congiunturale sul fatturato e l'occupazione degli "altri servizi"
IST-00954 Piccole e medie imprese e esercizio di arti e professioni
IST-01201 Sistema dei conti delle imprese

AREA: Sistema economico SETTORE: Ricerca scientifica e innovazione tecnologica

IST-00064 Ricerca scientifica e sviluppo sperimentale (imprese e enti pubblici)
IST-00066 Innovazione tecnologica nelle imprese industriali e dei servizi
IST-01365 Attività di ricerca dei docenti (*)

AREA: Sistema economico SETTORE: Società dell'informazione

IST-01175 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione delle imprese
IST-01176 Telecomunicazioni (imprese)
IST-01204 Rilevazione comunitaria sui servizi informatici
IST-01367 Servizi postali (*)

AREA: Sistema economico SETTORE: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva

IST-00110 Commercio speciale dell'esportazione e importazione extra U.E.
IST-00111 Cessioni e acquisti di beni con i paesi U.E. (sistema Intrastat)

AREA: Sistema economico SETTORE: Prezzi

IST-00102 Rilevazione dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali
IST-00103 Rilevazione dei prezzi dei beni acquistati dagli agricoltori per il calcolo di specifici indici mensili
IST-00105 Rilevazione dei prezzi al consumo
IST-00106 Rilevazione dei prezzi alla produzione dei prodotti venduti dagli agricoltori
IST-00107 Prezzi al consumo per il calcolo delle parità di potere acquisto (PPA)
IST-01364 Rilevazione dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali - mercati esteri (*)

AREA: Settori economici SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca

IST-00156 Aggiornamento dello schedario delle aziende agricole
IST-00163 Statistica mensile del bestiame macellato
IST-00164 Indagine mensile sul latte e sui prodotti lattiero-caseari
IST-00167 Distribuzione, per uso agricolo, dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi)
IST-00168 Prodotti fitosanitari distribuiti per uso agricolo
IST-00169 Sementi distribuite
IST-00170 Produzione e distribuzione di mangimi completi e complementari
IST-00173 Consistenza del bestiame bovino, bufalino e suino
IST-00175 Indagine annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari
IST-00184 Prodotti della pesca marittima in acque fuori del Mediterraneo
IST-00186 Acquacoltura
IST-00187 Vendite dei prodotti della pesca marittima e lagunare
IST-00191 Risultati economici delle aziende agricole
IST-00192 Semine di alcune colture erbacee
IST-00193 Produzioni e superfici ortofrutticole
IST-00562 Indagine sulla struttura e sulle produzioni delle aziende agricole
IST-00787 Bilanci foraggeri
IST-00791 Radici di barbabietola da zucchero ritirate dagli zuccherifici
IST-00792 Utilizzo dei pesticidi
IST-01167 Struttura e produzioni delle aziende agricole (rilevazione per analisi di qualità)
IST-01177 Consistenza degli allevamenti degli struzzi
IST-01368 Struttura e produzione delle principali coltivazioni legnose agrarie (*)

AREA: Settori economici SETTORE: Industria

IST-00063 Produzione della siderurgia
IST-00068 Rilevazione trimestrale della produzione industriale (Prodcom) - Industria tessile e dell'abbigliamento
IST-00069 Rilevazione trimestrale della produzione industriale (Prodcom) - Industria dei prodotti chimici e delle fibre sintetiche e artificiali
IST-00070 Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)
IST-00668 Indagine mensile sulla produzione industriale (indici 1995 = 100)
IST-00669 Indagine mensile su fatturato e ordinativi (indici 1995=100)
IST-01369 Indagine mensile sulla produzione industriale (indici 2000=100) (*)
IST-01370 Indagine mensile su fatturato ed ordinativi (indici 2000=100) (*)

AREA: Settori economici SETTORE: Costruzioni

IST-00061 Opere pubbliche e di pubblica utilità
IST-00564 Attività edilizia

AREA: Settori economici SETTORE: Commercio

IST-00151 Indice delle vendite della piccola, grande e media distribuzione commerciale

AREA: Settori economici SETTORE: Turismo

IST-00138 Capacità degli esercizi ricettivi alberghieri e complementari
IST-00139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi
IST-00141 Attività alberghiera nei mesi di aprile, agosto e dicembre

AREA: Settori economici SETTORE: Trasporti

IST-00142 Incidenti stradali
IST-00145 Trasporto aereo
IST-00146 Trasporto merci su strada
IST-00818 Trasporti marittimi

AREA: Settori economici SETTORE: Altri servizi

IST-01366 Rilevazione comunitaria sui servizi professionali (*)

Titolare: **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Assistenza e previdenza

LAP-00073 Attività previdenziale degli Enti vigilati

Titolare: **Ministero dell'economia e delle finanze**

AREA: Settori economici SETTORE: Servizi finanziari

ECF-00001 Mutui contratti dagli enti locali ed esposizione debitoria

Titolare: **Ministero dell'interno**

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Sanità

INT-00008 Tossicodipendenti in trattamento presso le strutture socio-riabilitative

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Assistenza e previdenza

INT-00009 Strutture socio-riabilitative per i tossicodipendenti in trattamento
INT-00046 Problematiche e iniziative inerenti la popolazione anziana in Italia
INT-00047 Strutture di accoglienza per extracomunitari

Titolare: **Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Istruzione e formazione

IUR-00052 Attività nelle scuole elementari statali e non statali
IUR-00053 Attività nelle scuole materne statali e non statali
IUR-00054 Attività nelle scuole secondarie di primo grado statali e non statali
IUR-00055 Attività nelle scuole secondarie di secondo grado statali e non statali
IUR-00062 Affluenza alle urne per le elezioni degli organi collegiali della scuola statale e non statale di durata triennale, per i consigli scolastici provinciali e i consigli scolastici distrettuali

Titolare: **Ministero della salute**

AREA: Territorio e ambiente SETTORE: Ambiente

SAL-00019 Caratteristiche della rete acquedottistica nazionale

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Sanità

SAL-00007 Attività gestionali ed economiche delle USL - rilevazione degli istituti di cura (attività degli istituti)
SAL-00008 Attività gestionali ed economiche delle USL - rilevazione degli istituti di cura (caratteristiche strutturali)
SAL-00010 Attività gestionali ed economiche delle USL - grandi apparecchiature degli istituti di cura pubblici e privati accreditati
SAL-00015 Assistenza sanitaria erogata in applicazione dei regolamenti Cee di sicurezza sociale
SAL-00018 Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati
SAL-00022 Attività delle strutture socio-riabilitative nel settore tossicodipendenza
SAL-00025 Attività gestionali ed economiche delle USL - assistenza sanitaria semiresidenziale e residenziale
SAL-00027 Attività gestionali ed economiche delle USL - assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro
SAL-00029 Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie
SAL-00034 Anagrafe bovina (*)
SAL-00036 Reazioni avverse a vaccino (*)

Titolare: **Ministero delle attività produttive**

AREA: Sistema economico SETTORE: Prezzi

ATP-00028 Prezzi settimanali di alcuni prodotti petroliferi (benzina super,benzina senza piombo, gasolio per auto, gasolio da riscaldamento, olii combustibili, gpl autotrazione)

AREA: Settori economici SETTORE: Industria

ATP-00002 Struttura e attività delle industrie estrattive in Italia
ATP-00003 Produzioni nazionali minerarie e metallurgiche da minerali di prima categoria - dati di occupazione del personale
ATP-00008 Importazione, esportazione e consumo di prodotti carboniferi
ATP-00016 Importazione, esportazione e consumo di prodotti petroliferi
ATP-00032 Ricerca e produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e ricerche geotermiche
ATP-00035 Produzione delle raffinerie di petrolio
ATP-00037 Produzione dell'industria petrolchimica
ATP-00041 Impieghi delle fonti energetiche nell'industria con più di 50 addetti

AREA: Settori economici SETTORE: Commercio

ATP-00009 Manifestazioni fieristiche internazionali
ATP-00011 Centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio
ATP-00014 Grande distribuzione: grandi magazzini, supermercati, ipermercati, cash and carry

Titolare: **Ministero delle comunicazioni**

AREA: Sistema economico SETTORE: Società dell'informazione

MCO-00004 Indicatori statistici delle telecomunicazioni

Titolare: **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**

AREA: Territorio e ambiente SETTORE: Ambiente

ITR-00041 Raccolta di olii usati e loro riciclaggio
ITR-00042 Raccolta di batterie esauste, rifiuti piombosi e recupero del piombo

AREA: Settori economici SETTORE: Trasporti

ITR-00002 Spese correnti e in conto capitale per la gestione degli aeroporti civili
ITR-00003 Trasporto pubblico di persone e merci per ferrovie in concessione e in ex gestione governativa
ITR-00005 Trasporto pubblico locale
ITR-00006 Autolinee di competenza statale (interregionali, gran turismo, internazionali) e noleggio autobus
ITR-00007 Servizio di trasporto impianti a fune (monofuni, bifuni, sciovie) e funicolari
ITR-00008 Trasporti per condotta
ITR-00009 Trasporti di vie d'acqua interne
ITR-00021 Movimenti del traffico aeroportuale - Attività commerciale
ITR-00046 Caratteristiche della rete stradale in Italia
ITR-00049 Attività di trasporto dei traghetti pubblici e privati verso le isole maggiori
ITR-00051 Bilanci delle società concessionarie di autostrade e trafori
ITR-00055 Imprese italiane di servizi logistici in conto terzi

Titolare: **Ministero delle politiche agricole e forestali**

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Cultura

PAC-00037 Statistica mensile delle scommesse ippiche

AREA: Settori economici SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca

PAC-00001 Prezzi di mercato di acciughe, sardine e sogliole
PAC-00006 Produzione, movimento ed importazione di concimi minerali e organo - minerali
PAC-00007 Meccanizzazione agricola in Italia
PAC-00008 Dichiarazioni viti - vinicole: giacenze presso i produttori e i commercianti
PAC-00009 Dichiarazioni viti - vinicole: superficie e produzione
PAC-00016 Valore di mercato di prodotti pilota (naselli, polpi e seppie congelati) in porti rappresentativi
PAC-00038 Attività dei singoli ippodromi di trotto e galoppo e dell'allevamento dei cavalli
PAC-00039 Agricoltura biologica: quantità prodotte con metodo biologico
PAC-00040 Prodotti DOP, IGP, IGT

Titolare: **Ministero per i beni e le attività culturali**

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Cultura

MBE-00006 Istituti culturali ammessi al contributo dello Stato

AREA: Settori economici SETTORE: Altri servizi

MBE-00008 Servizi aggiuntivi istituiti presso musei, monumenti e aree archeologiche statali

Titolare: **Regione Liguria**

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Istruzione e formazione

LIG-00001 Esiti occupazionali dei corsi di formazione professionale

Titolare: Regione Veneto

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Cultura

VEN-00001 Impianti sportivi

Titolare: **Provincia autonoma di Bolzano**

AREA: Mercato del lavoro SETTORE: Mercato del lavoro

PAB-00001 Retribuzioni e oneri sociali mensili e annuali dei dipendenti delle istituzioni e delle imprese della provincia di Bolzano

Titolare: **Comune di Firenze**

AREA: Mercato del lavoro SETTORE: Mercato del lavoro

FIR-00001 Comportamento dei cittadini nel mercato del lavoro nel comune di Firenze

Titolare: **Comune di Milano**

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Istruzione e formazione

MIL-00015 Scolarità ed abbandoni nella scuola dell'obbligo (*)

Titolare: **Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca**

AREA: Sistema economico SETTORE: Struttura e competitività delle imprese

CCL-00001 Osservatorio sulle nuove imprese del settore manifatturiero e dei servizi alle imprese

Titolare: **Consiglio nazionale delle ricerche – Cnr**

AREA: Sistema economico SETTORE: Ricerca scientifica e innovazione tecnologica

CNR-00001 Risorse (finanziamento pubblico e personale) destinate alla ricerca scientifica e tecnologica in Italia.

Titolare: **Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - Enea**

AREA: Settori economici SETTORE: Industria

ENT-00008 Consumi di fonti energetiche nel settore terziario
ENT-00009 Consumi di fonti energetiche nella piccola e media industria (PMI)

Titolare: **Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere**

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali SETTORE: Istituzioni pubbliche e private

UCC-00008 Costi e livelli di soddisfazione delle imprese per i servizi pubblici

AREA: Mercato del lavoro SETTORE: Mercato del lavoro

UCC-00007 Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior

AREA: Sistema economico SETTORE: Struttura e competitività delle imprese

UCC-00011 I nuovi imprenditori: caratteristiche, motivazioni e prospettive di crescita

Titolare: **Istituto di studi e analisi economica - Isae**

AREA: Popolazione e società SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali

ISA-00004 Caratteristiche demografiche e sociali dei consumatori

AREA: Sistema economico SETTORE: Società dell'informazione

ISA-00006 Servizi alle imprese

AREA: Sistema economico SETTORE: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva

ISA-00008 Esportazioni delle imprese manifatturiere

AREA: Settori economici SETTORE: Industria

ISA-00001 Andamento congiunturale delle imprese manifatturiere ed estrattive
ISA-00002 Investimenti delle imprese manifatturiere ed estrattive

AREA: Settori economici SETTORE: Costruzioni

ISA-00005 Costruzioni ed opere pubbliche

AREA: Settori economici SETTORE: Commercio

ISA-00003 Commercio interno al minuto

Titolare: **Istituto nazionale di economia agraria - Inea**

AREA: Settori economici SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca

INE-00001 Rete d'informazione contabile agricola (RICA)

Titolare: **Gestore della rete di trasmissione nazionale s.p.a.**

AREA: Settori economici SETTORE: Industria

GRT-00001 Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia
GRT-00002 Statistica mensile della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia
GRT-00003 Statistica mensile della richiesta di energia elettrica in Italia
GRT-00004 Statistica giornaliera della richiesta di energia elettrica in Italia
GRT-00007 Produzione e vendita di calore da impianti di cogenerazione elettrica
GRT-00008 Consumi di energia elettrica mensili del mercato libero e del mercato vincolato
GRT-00009 Prezzi dell'energia elettrica del mercato libero e del mercato vincolato (*)

(a) Non sussiste l'obbligo:

- di rispondere al questionario in lingua slovena, utilizzato per la raccolta dei dati censuari nei comuni interessati della Regione Friuli- Venezia Giulia;
- di rispondere alla rilevazione della consistenza e della dislocazione territoriale degli appartenenti alle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento.

(b) L'obbligo di risposta non sussiste per i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 675/1996

02A03977

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° marzo 2002.

Individuazione dei criteri generali per la determinazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi e delle relative aliquote di imposta di fabbricazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1998, con il quale sono stati individuati i criteri generali per la determinazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi e delle relative aliquote di imposta di fabbricazione;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1999, con il quale sono stati iscritti nella tariffa di vendita al pubblico i condizionamenti di fiammiferi «KM Jolly» e «KM Jumbo»;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999, con il quale sono stati radiati dalla tariffa di vendita al pubblico i condizionamenti di fiammiferi «Lady-S» e «Minerva Giganti»;

Visto il regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997, concernente le linee guida per l'introduzione dell'euro;

Visto il regolamento CE n. 974/98 del 3 maggio 1998, con il quale, tra l'altro, sono state stabilite le disposizioni transitorie valide fino al 31 dicembre 2001;

Visti i regolamenti CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998 e n. 1478/2000 del 19 giugno 2000, con i quali sono stati fissati irrevocabilmente i tassi di conversione tra l'euro e le monete dei dodici Stati membri che hanno adottato la moneta unica;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente le disposizioni per la conversione in euro di valori indicati in lire;

Considerata l'opportunità di esprimere in euro, secondo le citate disposizioni, sia gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi ai fini dell'applicazione delle aliquote percentuali di imposta di fabbricazione, sia l'imposta gravante sui fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi;

Sentito in merito il comitato di cui all'art. 5 della citata legge 13 maggio 1983, n. 198;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 2002, le aliquote dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di ordinario consumo, stabilite dal decreto del Ministro delle finanze del 20 luglio 1998, sono applicate al prezzo di vendita al pubblico espresso in euro secondo le misure percentuali già fissate nel predetto decreto:

a) 25 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita fino a 0,258 euro la scatola;

b) 23 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 0,258 euro e fino a 0,775 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,0645 euro la scatola;

c) 20 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 0,775 euro e fino a 1,291 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,17825 euro la scatola;

d) 15 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 1,291 euro e fino a 2,07 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,2582 euro la scatola;

e) 10 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a 2,07 euro la scatola, con un minimo di imposta di fabbricazione di 0,3105 euro la scatola.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 2002, le aliquote dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi stabilite dall'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze del 20 luglio 1998, per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10, sono applicate nelle misure di seguito indicate, espresse in euro:

	Euro —
Cerini	0,0103
Bossoli	0,0103
Familiari	0,0083
Cucina	0,0114
Maxi-box	0,0083
Svedesi	0,0170
Minerva	0,0165
Controvento	0,0341
Fiammiferone	0,0501

	Euro
Caminetto	0,090
KM Carezza	0,0083
KM Casa	0,0083
KM Superlungo	0,0114
KM Jolly	0,0062
KM Europa	0,0165
KM Super Mini	0,0170
KM Carezza Mini	0,0170
KM Camino	0,0501
KM Camino Maxi	0,090
KM Jumbo	0,090
Cuoco	0,0083
Lampo	0,0170
Flip	0,0165
Fiammata	0,0501

Per i tipi di fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi di nuova iscrizione nella tariffa si prende a riferimento la misura dell'aliquota di imposta di fabbricazione stabilita al precedente comma per il prodotto funzionalmente similare.

Roma, 1° marzo 2002

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 148

02A04156

DECRETO 22 marzo 2002.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 28 marzo 2002 e scadenza 31 marzo 2004, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e del bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 marzo 2002 ammonta al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 31.037 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24»);

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modifazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 28 marzo 2002 e scadenza 31 marzo 2004, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma del presente articolo, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle rispettive operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei certificati sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 31 marzo 2004, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16 del presente decreto.

La determinazione della quota dello scarto di emissione sarà effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,20 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare nessun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, corrispondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto devono pervenire entro le ore 11 del giorno 25 marzo 2002, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente art. 8, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui al precedente art. 11, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tran-

che con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 26 marzo 2002.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del presente decreto e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 14.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 marzo 2002, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 28 marzo 2002 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la Sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 16.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2004, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A04143

DECRETO 22 marzo 2002.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° aprile 2002 e scadenza 1° aprile 2009, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in Ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 marzo 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 31.037 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° ettembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° aprile 2002 e scadenza 1° aprile 2009;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° aprile 2002 e scadenza 1° aprile 2009, fino all'importo massimo di 4.000 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito di cui al precedente art. 1, verrà determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi più vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di marzo per la semestralità dal 1° aprile al 1° ottobre successivo e alla fine del mese di settembre per la semestralità dal 1° ottobre al 1° aprile successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra centottanta ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media dei prezzi d'asta delle offerte risultate aggiudicatarie, ponderata per le relative quantità.

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base trecentossessanta giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso di rendimento

semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità sarà pari al tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato, con le modalità indicate nel comma 1 del decreto ministeriale 23 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998, il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della semestralità.

Il tasso d'interesse semestrale lordo verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° aprile e al 1° ottobre di ogni anno. La prima semestralità è pagabile il 1° ottobre 2002 e l'ultima il 1° aprile 2009.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° aprile 2009, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 18.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui

all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,30%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al comma 1 del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 27 marzo 2002, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 14.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 28 marzo 2002.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quella relativa all'operazione di concambio di cui al decreto ministeriale n. 006115 del 5 febbraio 2002, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 16.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 aprile 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per un giorno.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 17.

Il 2 aprile 2002, la Banca d'Italia, provvederà a versare presso la Sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse semestrale lordo, dovuto allo Stato, per un giorno.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 18.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta

comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 8.

Art. 19.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e la programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A04144

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Popa Maria Corina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Popa Maria Corina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical pediatrie conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical pediatrie conseguito nell'anno 1999, presso la Scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Popa Maria Corina, nata a Vaslui (Romania) il giorno 14 gennaio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Popa Maria Corina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A03779

DECRETO 7 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Zitouni Hend di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Zitouni Hend ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dalla sig.ra Zitouni Hend, nata a Kairouan (Tunisia) il giorno 1° ottobre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Zitouni Hend è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A03780

DECRETO 7 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Hasnaoui Fatma di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Hasnaoui Fatma ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dalla sig.ra Hasnaoui Fatma, nata a Menzel Bouzaiane (Tunisia) il giorno 2 aprile 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Hasnaoui Fatma è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998,

n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A03781

DECRETO 7 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ben Abderrahmen Fatma di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ben Abderrahmen Fatma ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dalla sig.ra Ben Abderrahmen Fatma, nata a Chatt Mariem (Tunisia) il giorno 26 agosto 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ben Abderrahmen Fatma è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A03782

DECRETO 7 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mzoughi Saloua di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mzoughi Saloua ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dalla sig.ra Mzoughi Saloua, nata a Lyon (Francia) il giorno 8 gennaio 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mzoughi Saloua è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A03767

DECRETO 7 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ben Yezza Monia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ben Yezza Monia ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dalla sig.ra Ben Yezza Monia, nata a Mazara del Vallo (Italia) il giorno 2 febbraio 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ben Yezza Monia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A03768

DECRETO 7 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Jarjir Mouna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jarjir Mouna ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dalla sig.ra Jarjir Mouna, nata a Gabès (Tunisia) il giorno 14 febbraio 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jarjir Mouna è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A03769

DECRETO 7 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Sghaier Karima di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sghaier Karima ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1999 dalla sig.ra Sghaier Karima, nata a Kasserine (Tunisia) il giorno 11 gennaio 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sghaier Karima è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del

decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A03770

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 20 settembre 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del centenario dell'ultimazione del dipinto «Il Quarto Stato» di Giuseppe Pellizza da Volpedo nel valore di L. 1000 - € 0,52.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'ORGANIZZAZIONE - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 5 febbraio 2001, n. 29) di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2001», integrato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 21 giugno 2001, n. 142), che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del centenario dell'ultimazione del dipinto «Il Quarto Stato» di Giuseppe Pellizza da Volpedo;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», in corso di conversione;

Decreta:

È emesso nell'anno 2001, un francobollo celebrativo del centenario dell'ultimazione del dipinto «Il Quarto Stato» di Giuseppe Pellizza da Volpedo, nel valore di L. 1.000 - € 0,52.

Il francobollo è stampato in calcografia su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 50,8; formato stampa: mm 26 × 46,8; dentellatura: 13¼ × 14¼; colore: monocromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 50.000» «€ 25,82».

La vignetta raffigura il dipinto «Il Quarto Stato» di Giuseppe Pellizza da Volpedo, esposto nella Galleria d'arte moderna di Milano.

Completano il francobollo le leggende «IL QUARTO STATO» e «GIUSEPPE PELLIZZA DA VOLPEDO», la scritta «ITALIA», ed il valore «1000» «EURO 0,52».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2001

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il direttore generale del Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione - Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
FIORENTINO

02A03997

DECRETO 3 gennaio 2002.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di una cartolina postale per l'estero celebrativa del centenario del collegamento radio tra l'Inghilterra e il Canada ad opera di Guglielmo Marconi nel valore di € 0,52.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari, e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 5 febbraio 2001, n. 29) di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2001», integrato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 21 giugno 2001, n. 142), con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 16 novembre 2001, n. 267), con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001 in corso di pubblicazione e con decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento che prevede, fra l'altro, l'emissione di un intero postale celebrativo del centenario del collegamento radio tra l'Inghilterra e il Canada ad opera di Guglielmo Marconi;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Decreta:

È emessa, nell'anno 2001, una cartolina postale, per l'estero, celebrativa del centenario del collegamento radio tra l'Inghilterra e il Canada ad opera di Guglielmo Marconi, nel valore di L. 1.000 - € 0,52.

La cartolina postale è stampata in offset, su carta bianca da 250 grammi per metro quadrato; formato della cartolina: cm 14,8 × 10,5; colori: policromia; tiratura: cinquecentomila esemplari.

Il recto della cartolina postale reca in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura raffigurante a sinistra una radio e in primo piano Guglielmo Marconi mentre, per mezzo di una cuffia, riceve alcuni messaggi via etere a rappresentare il primo collegamento senza fili avvenuto il 12 dicembre 1901; completano l'impronta di affrancatura la leggenda «CENTENARIO COLLEGAMENTO RADIO TRA INGHILTERRA E CANADA AD OPERA DI GUGLIELMO MARCONI - 1901», la scritta «ITALIA» ed il valore «1000» «EURO 0,52». La sezione è completata, in basso a destra, da cinque righe in colore giallo, di cui quattro punteggiate, per l'indirizzo del destinatario.

Nella parte sinistra della cartolina, una riga orizzontale ed una verticale delimitano due riquadri: nel primo sono poste, in colore azzurro, la dicitura «CARTOLINA POSTALE CARTE POSTALE», in carattere maiuscolo bastone tondo e le indicazioni «MITTENTE», «VIA», «C.A.P.» «LOCALITÀ» e «(SIGLA PROV.)», accompagnate da tre righe punteggiate; nel secondo è riprodotta l'opera a sbalzo, in rame ed alluminio, denominata La telegrafia senza fili, realizzata dall'artista romano Giorgio Belli, che rappresenta una allegoria della scoperta scientifica di Guglielmo Marconi, esposta presso il museo storico delle poste e delle telecomunicazioni, in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2002

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

02A03996

DECRETO 29 gennaio 2002.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo del Beato Josemarìa Escrivà, fondatore dell'Opus Dei nel centenario della nascita.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, in corso di pubblicazione di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002»;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2002, un francobollo commemorativo di Beato Josemarìa Escrivà, fondatore dell'Opus Dei, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13¼; colori: quadricromia; tiratura: cinque milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50».

La vignetta raffigura, a sinistra, un ritratto di Josemarìa Escrivà, fondatore dell'associazione cattolica Opus Dei e, a destra, figure di uomini che ruotano idealmente intorno ad una sfera, rappresentazione allegorica della vita terrena spesa secondo i valori cristiani.

Completano il francobollo le leggende «JOSEMARÌA ESCRIVÀ 1902-1975» e «FONDATORE OPUS DEI», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2002

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

02A03999

DECRETO 7 febbraio 2002.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del Ducato di Parma nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari, e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, in corso di pubblicazione, di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002»;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2002, un francobollo celebrativo dei primi francobolli del Ducato di Parma, nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50».

La vignetta riproduce, su un fondino giallo dove è ripetuto a tappeto il giglio borbonico, uno dei primi francobolli dell'antico Stato italiano, il valore di 5 centesimi di colore giallo arancio, emesso il 1° giugno 1852 e raffigurante il giglio borbonico sormontato dalla corona ducale.

Completano il francobollo la leggenda «DUCATO DI PARMA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2002

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

02A03998

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 febbraio 2002.

Rettifica del decreto n. 223 del 14 marzo 2001, relativo all'ammissione dei progetti e centri di ricerca, di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Vista la legge 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge l° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto di ammissione di progetti e centri di ricerca del 14 marzo 2001, n. 223, in particolare al punto 1 i progetti S048-P ed S049-P presentati dalla società Dayco Europe S.r.l.;

Considerato che si è reso necessario un supplemento istruttorio da parte dell'istituto convenzionato, a seguito della comunicazione della Dayco Europe S.r.l. relativa al cambio di titolarità del progetto a seguito di scissione;

Visto il verbale della seduta del 17 luglio 2001, nel quale il comitato acquisito il suddetto supplemento istruttorio ha espresso parere favorevole al subentro della Dayco Europe S.r.l. nella titolarità dei progetti S048-P e S049-P;

Ritenuta la necessità di procedere alla rettifica del citato decreto n. 223 del 14 marzo 2001, anche in relazione alle date di inizio delle attività;

Vista la disponibilità del capitolo 8932;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

DITTA: DAYCO EUROPE S.R.L - Colonnella (Teramo) - (classificata grande impresa);

progetto: S048-P;

titolo del progetto: Sistema di trasmissione di moto (in motori a combustione interna, MCI) ad organi da trascinare con sincronismo;

entità delle spese nel progetto approvato: € 1.639.750,65 di cui:

in zona non eleggibile	€ 0
in zona art. 92, par. 3, lettera *a*	€ 0
in zona art. 92, par. 3, lettera *c*	€ 1.639.750,65
in zona obiettivo 2 e 5 *b*	€ 0

entità delle spese ammissibili: € 1.639.750,65;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 1.008.123,87 per ricerca industriale e € 631.626,79 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 819.358,87;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 273.117,90;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 45,37%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 49,97%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%;

durata del progetto: 36 mesi a partire dal 13 ottobre 1998;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 15 luglio 1998.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero;

condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa;

ditta: Dayco Europe S.r.l. - Colonnella (Teramo) - (classificata grande impresa);

progetto: S049-P;

titolo del progetto: Sistema di trasmissione del moto (in motori a combustione interna, MC) ad organi da trascinare senza sincronismo con un determinato rapporto di trasmissione;

entità delle spese nel progetto approvato: € 1.564.864,40 di cui:

in zona non eleggibile	€ 0
in zona art. 92, par. 3, lettera *a*	€ 0
in zona art. 92, par. 3, lettera *c*	€ 1.564.864,40
in zona obiettivo 2 e 5 *b*	€ 0

entità delle spese ammissibili: € 1.564.864,40;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 817.034,81 per ricerca industriale e € 747.829,59 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 716.842,18;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 238.949,11;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 43,05%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 45,81%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95;

durata del progetto: 36 mesi a partire dal 13 ottobre 1998;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 15 luglio 1998.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero;

condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

Per effetto del presente decreto l'impegno precedentemente assunto con decreto n. 223 del 14 marzo 2001, e pari a € 27.459.832,56 (L. 53.169.650.000), viene aumentato di € 21.432,97.

La relativa spesa di € 21.432,97, di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sul capitolo 8932 PG 02 resti 2000.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A04004

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 novembre 2001.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive, la Lear Corporation Italia Holding S.r.l. (Gruppo Lear) e la Proma S.r.l. (Gruppo Proma). (Deliberazione n. 113/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999 nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista, altresì, la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/c/45/06 (G.U.C.E. n. C/45/5/1996);

Vista la lettera della Commissione europea n. SG (97) D/9536 del 17 novembre 1997 in materia di aiuti alla ricerca e all'innovazione;

Vista la comunicazione della Commissione sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/107/1998), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG (2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11/2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a. del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea datata 2 agosto 2000, n. SG (2000) D/105754, con la quale è stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti di «programmazione negoziata»;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C (2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c. del Trattato;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 23 ottobre 1997, con il quale è stato disciplinato il regime nazionale di aiuti alle attività di ricerca e sviluppo;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni dalla legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Vista la propria deliberazione del 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della deliberazione del 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *b)* della deliberazione dell'11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria deliberazione del 15 febbraio 2000, n. 14 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96/2000), concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2000-2002, che assegna lire 900 miliardi (464,811 Meuro) al finanziamento di contratti di programma e di altri strumenti di contrattazione programmata;

Vista la propria deliberazione del 21 dicembre 2000, n. 152 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80/2001) con la quale questo Comitato ha approvato il contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Lear Corporation Italia Holding S.r.l. (LEAR), con investimenti pari a lire 140.465 milioni di lire (Meuro 72,544) di cui lire 119.005 milioni per progetti industriali e lire 21.460 milioni per progetti di ricerca;

Viste le note n. 0047917 del 14 dicembre 2000 e n. 0048378 del 18 dicembre 2000, con le quali il servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo Comitato la proposta di

contratto di programma, con il relativo piano progettuale, presentato dalla Lear Corporation Italia Holding S.r.l. (LEAR), per l'attuazione di investimenti industriali e di ricerca per la creazione di prodotti, sistemi e componenti ad alto valore tecnologico e innovativo, da destinare all'equipaggiamento di autoveicoli delle maggiori case automobilistiche che saranno prodotti nei prossimi anni. La realizzazione degli investimenti è prevista presso le unità produttive site in: Sicilia (Termini Imerese-PA), Basilicata (Melfi-PZ), Campania (Caivano-NA), Molise (Pozzilli-IS), Lazio (Cassino-FR), Piemonte (Orbassano-TO, Grugliasco-TO), facenti capo alle società controllate: Lear Corporation Italia S.p.a., Lear Corporation Italia Sud S.p.a., Pianfei Melfi S.r.l. e Pianfei Sud S.r.l. L'attività di ricerca sarà svolta nel centro di ricerca di Grugliasco;

Vista la nota n. 1.176.634 del 14 novembre 2001 e relativi allegati, con la quale il Ministero delle attività produttive, nell'aggiornare questo Comitato sulla situazione relativa al contratto di programma Lear Corporation Italia Holding S.r.l. (LEAR), ha comunicato l'intervenuta cessione al Gruppo Proma dei rami d'azienda relativi a parte dell'unità produttiva di Melfi e all'intera unità produttiva di Pozzilli, nonché la fusione per incorporazione della Pianfei Melfi S.r.l. e della Pianfei Sud S.r.l. nella Lear Corporation Italia Sud S.r.l.;

Considerato che, come evidenziato nella predetta nota, con il subentro del Gruppo Proma in parte degli investimenti previsti, rimane garantito il completamento del programma di investimento originario, che mantiene piena validità dal punto di vista tecnico, commerciale ed economico, senza alterare la struttura dell'intero contratto. Il contratto di programma, non ancora sottoscritto, dovrà essere stipulato sia con il Gruppo Lear che con il Gruppo Proma;

Considerato che l'iniziativa nel suo complesso si caratterizza per l'alto contenuto tecnologico e innovativo dei prodotti creati, nonché per un'attività di ricerca che presenta immediate ricadute sull'attività produttiva;

Considerato che la Lear Corporation Italia Holding S.r.l., promotrice dell'iniziativa, appartiene a un gruppo di rilievo mondiale di elevato profilo;

Considerato che il Gruppo Proma è, a oggi, l'industria nazionale leader nello stampaggio e lavorazione dei materiali metallici e gruppi preassemblati per ossature complete dei sedili, nonché nella produzione di altri componenti metallici per autovetture;

Ritenuto che la nuova situazione, come sopra delineata, rende opportuna l'emanazione di un nuovo provvedimento in sostituzione della citata deliberazione n. 152/2000;

Tenuto conto che, con verbale in data 25 ottobre 2001, sono state definite le modalità di trasferimento delle attività in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attività produttive;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. La presente deliberazione sostituisce integralmente la deliberazione n. 152/2000 citata in premessa.

2. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a sottoscrivere con la Lear Corporation Italia Holding S.r.l. (Gruppo Lear) e con la Proma S.r.l. (Gruppo Proma), il contratto di programma avente come oggetto la realizzazione di un articolato piano di investimenti industriali e di ricerca per la creazione di prodotti, sistemi e componenti, ad alto contenuto tecnologico e innovativo, destinati a veicoli nuovi di alcune importanti case automobilistiche, in produzione nei prossimi anni. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, individuando gli specifici obblighi e responsabilità facenti capo a ciascun Gruppo, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

2.1. Gli investimenti ammessi sono suddivisi come di seguito indicato:

	Milioni di lire
Investimenti industriali .	119.005
5 progetti di ricerca	21.460
TOTALE . . .	140.465 (Meuro 72,544)

Gli investimenti industriali saranno realizzati presso le unità produttive site in: Sicilia (Termini Imerese-PA), Basilicata (Melfi-PZ), Campania (Caivano-NA) - aree ricomprese nell'Ob. 1 - nonché in: Molise (Pozzilli-IS), Lazio (Cassino-FR), Piemonte (Orbassano-TO, Grugliasco-TO), aree rientranti nella deroga art. 87.3.c. Gli investimenti saranno realizzati, per quanto riguarda il Gruppo Lear dalle società controllate: Lear Corporation Italia S.p.a., Lear Corporation Italia Sud S.p.a., per quanto riguarda il Gruppo Proma dalla società controllata Proma S.S.A. S.r.l. L'attività di ricerca sarà svolta dalla Lear Corporation Italia S.p.a. nel Centro di ricerca di Grugliasco (TO).

2.2. Le agevolazioni finanziarie — in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa — per gli investimenti industriali sono calcolate nella misura massima del 35% E.S.N. per le aree coperte da deroga ai sensi dell'art. 87.3.a. (regioni: Sicilia, Basilicata, Campania); nella misura massima del 20% E.S.N. per la regione Molise e nella misura massima dell'8% per le regioni Lazio e Piemonte — aree ricomprese nella deroga art. 87.3.c. Per i progetti di ricerca, le agevolazioni sono calcolate nella misura massima del 50% E.S.L. per le attività di ricerca industriale, maggiorato del 5% E.S.L. per spese sostenute in zone coperte dalla deroga art. 87.3.c., maggiorato del 15% E.S.L. in quanto il progetto si inserisce nel Programma quadro comunitario di ricerca & sviluppo in corso, maggiorato del 10% E.S.L. in quanto il progetto prevede la cooperazione con l'Università, nel limite massimo consentito del 75% E.S.L. Per le attività di ricerca attinenti allo sviluppo precompetitivo le agevolazioni sono calcolate nella misura massima del 25% E.S.L., maggiorato del 5% E.S.L. per spese sostenute in zone coperte dalla deroga art. 87.3.c., maggiorato del 15% E.S.L. in

quanto il progetto si colloca nel Programma quadro comunitario ricerca & sviluppo in corso, maggiorato del 10% E.S.L. in quanto il progetto prevede la cooperazione con l'Università, nel limite massimo consentito del 50% E.S.L.

2.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui sopra, è determinato complessivamente in lire 52.923,6 milioni (27,333 Meuro) a valere sull'accantonamento di 900 miliardi di lire di cui alle premesse. Il finanziamento sarà erogato in tre annualità pari a lire 17.641,2 milioni, a decorrere dal 2001.

2.4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato quantificati, nel limite di cui al punto 2.3, dal decreto di concessione delle agevolazioni. L'articolazione degli investimenti e degli oneri a carico dello Stato è riportata nelle allegate tabelle che fanno parte integrante della presente deliberazione.

2.5. Gli investimenti industriali previsti dovranno essere realizzati entro il 31 luglio 2003. Gli investimenti attinenti ai progetti di ricerca dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2003.

2.6. L'occupazione diretta prevista a regime è determinata in n. 1.673 addetti (di cui 386 di nuova assunzione) così ripartita fra i due gruppi: 498 addetti di cui 82 di nuova assunzione a carico del Gruppo Proma e n. 1.175 addetti di cui 304 di nuova assunzione a carico del Gruppo Lear.

2.7. Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

Roma, 15 novembre 2001

Il Presidente delegato: TREMONTI

TABELLA N. 1

INTERVENTI E ONERI RIPARTITI PER REGIONE

In milioni di lire

	Investimenti	Onere Stato
Basilicata	23.655	12.591,6
Campania	10.612	5.297,1
Sicilia	5.215	2.671,5
Molise	34.405	10.104,3
Lazio	23.279	2.960,1
Piemonte	21.839	2.581,2
TOTALE COMPLESSIVO	119.005	36.205,8
Attività di ricerca & sviluppo		
Piemonte	21.460	16.717,8
TOTALE COMPLESSIVO	140.465	52.923,6

TABELLA N. 2

INTERVENTI E ONERI RIPARTITI PER SOCIETÀ E PER INIZIATIVA

In milioni di lire

Investimenti industriali	Investimenti	Onere Stato
GRUPPO LEAR		
1) Lear Corporation Italia Sud S.p.a.		
Termini Imerese (PA)	5.215	2.671,5
S. Nicola di Melfi (PZ)	6.801	3.506,7
Caivano (NA)	10.612	5.297,1
Cassino (FR)	18.337	2.341,8
S. Nicola di Melfi (PZ) (ex Pianfei Melfi S.r.l.)	6.115	3.278,7
Cassino (FR) (ex Pianfei Sud S.r.l.)	4.942	618,3
TOTALE	52.022	17.714,1
2) Lear Corporation Italia S.p.a.		
Orbassano (TO)	18.109	2.146,8
Grugliasco (TO)	3.730	434,4
TOTALE	21.839	2.581,2
TOTALE INVESTIMENTI INDUSTRIALI	73.861	20.295,3
Attività di ricerca & sviluppo		
Grugliasco (TO)	21.460	16.717,8
TOTALE GRUPPO LEAR	95.321	37.013,1
GRUPPO PROMA		
1) Proma S.S.A. S.r.l.		
S. Nicola di Melfi (PZ)	10.739	5.806,2
Pozzilli (IS)	34.405	10.104,3
TOTALE GRUPPO PROMA	45.144	15.910,5
TOTALE CONTRATTO	140.465	52.923,6

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 127

02A03976

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2001.

Utilizzo disponibilità di cassa *ex lege* n. 488/1992 per spese connesse a patti territoriali e contratti d'area. (Deliberazione n. 123/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, commi 203 e seguenti e successive modificazioni e integrazioni, recante, tra l'altro, disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Viste le proprie delibere 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997), 9 luglio 1998, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195/1998), 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999), 9 giugno 1999, n. 77 (*Gazzetta Ufficiale* n. 183/1999), in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 4 agosto 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207/1997) che disciplina le modalità di pagamento da parte della Cassa depositi e prestiti delle somme destinate all'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area;

Visto il punto 3 della propria delibera 17 marzo 2000, n. 31 (*Gazzetta Ufficiale* n. 125/2000), contenente disposizioni transitorie in materia di programmazione negoziata e velocizzazione dei contratti d'area, in cui è previsto che una quota non superiore al 20% delle risorse, assegnate dallo Stato al finanziamento delle iniziative inserite in patti territoriali o in contratti d'area, che si rendessero disponibili a seguito di provvedimenti di rideterminazione del finanziamento, può essere utilizzata per la copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento di attività istruttorie o di supporto e assistenza tecnica di patti territoriali o di contratti d'area;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320 (*Gazzetta Ufficiale* n. 260/2000 - supplemento ordinario n. 182) concernente la disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali;

Vista la nota del 18 dicembre 2001 (prot. 1.167.543) con la quale il Ministro delle attività produttive propone di utilizzare, nella misura di 235 miliardi di lire (121,37 Meuro), le disponibilità rivenienti dalle revoche delle agevolazioni già concesse a valere sulla legge n. 488/1992, per far fronte alle immediate esigenze di pagamento dei contributi di funzionamento a favore dei soggetti responsabili dei patti territoriali e dei responsabili unici dei contratti d'area, dei compensi per lo svolgimento di attività istruttorie o di supporto ai patti territoriali e contratti d'area e della commissione onnicomprensiva alla Cassa depositi e prestiti così come determinata dal citato decreto del Ministro del tesoro del 4 agosto 1997;

Ravvisata la necessità di procedere con urgenza all'erogazione degli importi relativi alle esigenze sopra descritte, e che le risorse a tale scopo utilizzate siano successivamente reintegrate sulla base delle somme che si renderanno disponibili a seguito di provvedimenti di rideterminazione dei finanziamenti di patti territoriali e di contratti d'area così come previsto al punto 3 della citata delibera 17 marzo 2000, n. 31;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Al termine del punto 3, primo capoverso, della propria deliberazione 17 marzo 2000, n. 31, si aggiunge la dizione: «e alla corresponsione alla Cassa depositi e prestiti dei compensi derivanti dalla commissione onnicomprensiva dello 0,10% sulle somme erogate per i patti territoriali e per i contratti d'area».

2. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a erogare i compensi relativi ai contributi di funzionamento per i soggetti responsabili dei patti territoriali e per i responsabili unici dei contratti d'area, nonché i compensi per lo svolgimento delle attività istruttorie o di supporto e assistenza tecnica dei patti territoriali e dei contratti d'area e gli importi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti a titolo di commissione onnicomprensiva dello 0,10% sulle somme erogate per i patti territoriali e per i contratti d'area, attraverso l'utilizzo, nei limiti di 235 miliardi di lire (121,37 Meuro), delle disponibilità rivenienti dalle revoche delle agevolazioni già concesse a valere sulla legge n. 488/1992.

3. Le risorse derivanti dall'applicazione del punto 3 della citata delibera n. 31/2000 saranno utilizzate per reintegrare, fino a concorrenza degli oneri sostenuti in applicazione del precedente punto 2, le dotazioni finalizzate alla realizzazione degli interventi previsti dalla legge n. 488/1992.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 26

02A03975

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nel servizio postale.

1) *Ambito di applicazione.*

La presente regolamentazione si applica nei confronti di tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono coinvolti nell'erogazione del servizio postale.

2) *Preavviso e requisiti della proclamazione.*

Esperite le procedure di raffreddamento e di conciliazione, la proclamazione di ciascuna azione di sciopero deve essere comunicata con un preavviso non inferiore a dieci giorni e non superiore a trentacinque giorni ai soggetti previsti dall'art. 2, comma 1, della legge, nel rispetto delle forme e dei contenuti ivi richiamati.

3) *Durata.*

Ogni astensione dal lavoro non può avere durata superiore alle ventiquattro ore, fermo restando quanto stabilito dal successivo punto 10).

4) *Intervallo tra azioni di sciopero.*

Tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, anche se si tratta di astensioni dal lavoro proclamate da soggetti sindacali diversi le quali incidano sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo di almeno quattro giorni consecutivi.

Al fine di consentire il rispetto della regola sulla rarefazione, il datore di lavoro deve fornire adeguata e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali delle astensioni dal lavoro di cui ha avuto conoscenza, secondo le modalità ritenute più congrue.

5) *Franchigie ed esclusioni.*

È esclusa l'attuazione di scioperi (comprese le forme di azione sindacale, comunque denominate, comportanti una riduzione del servizio) nei seguenti giorni:

a) giorno di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi modello unico (ordinariamente 31 luglio);

b) giorni di scadenza del termine per il pagamento dell'I.C.I. (ordinariamente 30 giugno e 20 dicembre);

c) giorno della scadenza del termine per il pagamento degli abbonamenti RAI-TV (ordinariamente 31 gennaio).

Qualora intervengano provvedimenti legislativi che dispongono la modifica dei termini suindicati, essi si intendono automaticamente adeguati alle nuove disposizioni. Di tali modifiche il datore di lavoro deve dare adeguata e tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali nazionali di categoria.

6) *Sospensione o revoca.*

La revoca, la sospensione o il rinvio spontanei dello sciopero proclamato devono avvenire non meno di cinque giorni prima della data prevista per lo sciopero. A norma dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, il superamento di tale limite è consentito quando sia stato raggiunto un accordo tra le parti, ovvero quando la revoca, la sospensione o il rinvio dello sciopero siano giustificati da un intervento della Commissione di garanzia o dell'autorità competente alla precettazione ai sensi dell'art. 8 della stessa legge.

Della sospensione o revoca di ciascuna astensione deve essere data comunicazione nelle stesse forme previste dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per le informazioni all'utenza delle proclamazioni di scioperi.

In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali, gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi.

7) *Prestazioni indispensabili.*

In caso di sciopero della durata di ventiquattro ore o, comunque, per l'intero turno di servizio, sono assicurate le seguenti prestazioni indispensabili:

a) accettazione delle raccomandate e delle assi-curate.

Il servizio da rendere all'utenza è limitato alla sola fase dell'accettazione e non anche a quella dell'inoltro degli oggetti.

Gli utenti devono essere informati della suddetta limitazione anche al momento della richiesta del servizio;

b) pagamento dei ratei di pensione in calendario.

Qualora l'azione di sciopero coincida con la scadenza dei ratei di pensione, il pagamento di questi è anticipato al giorno precedente, a meno che il giorno di pagamento coincida con il primo giorno del mese, nel qual caso il pagamento viene posticipato al giorno successivo;

c) accettazione e trasmissione dei telegrammi e telefax.

Il servizio da rendere all'utenza riguarda sia la fase dell'accettazione, anche a mezzo telefonico o telematico, sia quello dell'inoltro.

Gli uffici prescelti per l'accettazione dei telegrammi devono informare l'utenza, anche al momento della richiesta del servizio, che il recapito degli oggetti potrebbe subire ritardi, fino a ventiquattro ore, a causa dello sciopero.

Gli uffici come sopra individuati, qualora dispongano di servizio faxsimile pubblico - bureau fax, dovranno assicurare anche l'agibilità di tale servizio;

d) servizio di accettazione, smistamento e recapito delle cartoline precetto all'insorgere dell'emergenza segnalata dal Ministero della difesa.

In tale evenienza, tutti gli uffici postali con servizio di recapito devono assicurare la distribuzione delle cartoline, sia pure con una limitata applicazione di personale, commisurata alle particolari esigenze;

e) servizi di sorveglianza e di telesorveglianza per la sicurezza delle persone, per la salvaguardia e la funzionalità degli impianti, per la custodia dei fondi e dei valori, per la efficienza dei mezzi e delle attrezzature. Tali servizi devono essere assicurati anche in caso di scioperi brevi.

8) *Modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili e di individuazione del personale comandato.*

Ferme restando le modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili indicate nei punti *b), d)* ed *e)* che precedono, ai fini dell'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui ai punti *a)*, e *c)* la scelta degli uffici è effettuata dalla direzione aziendale, d'intesa con le organizzazioni sindacali, tenuto conto:

della dislocazione degli uffici stessi in relazione ai bacini di utenza;

dell'esigenza di assicurare, in linea di massima, che gli uffici prescelti siano raggiungibili dai centri serviti dagli uffici più vicini in un tempo medio di percorrenza non superiore ad un'ora, in base alla velocità commerciale dei mezzi pubblici, in relazione ai tempi di percorrenza riferiti alle caratteristiche della viabilità locale.

Le prestazioni indispensabili di cui ai punti *a)* e *c)* saranno garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa erogazione, individuato sulla base del criterio della rotazione.

I contingenti minimi sono determinati in un piano predisposto dalla direzione aziendale, d'intesa con le organizzazioni sindacali.

In caso di dissenso tra le parti in ordine alla predeterminazione in via generale dei contingenti di cui al precedente comma, l'Azienda provvederà all'individuazione dei contingenti almeno cinque giorni prima del-l'inizio dell'astensione.

In ogni caso, non possono essere stabiliti contingenti superiori al 33% del personale in servizio.

9) *Personale detentore di chiavi e/o responsabile della custodia di valori.*

Negli uffici diversi da quelli individuati ai fini dell'erogazione delle prestazioni indispensabili, data l'esigenza di conciliare il diritto di sciopero del personale detentore di chiavi e/o responsabile della custodia di valori con il diritto dei lavoratori non scioperanti di accedere al proprio posto di lavoro, i direttori degli uffici che intendano aderire allo sciopero dovranno, il giorno dello sciopero o al termine dell'orario di ufficio del giorno precedente, effettuare la consegna

delle chiavi dell'ufficio e della cassaforte presso la sede della filiale, ove non sia possibile consegnarle direttamente all'ufficio stesso o ad altro viciniore. Inoltre, il personale detentore di chiavi e responsabile della custodia di valori, ove intenda aderire allo sciopero, è tenuto a svolgere, preliminarmente alla consegna delle chiavi, tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la custodia dei valori e a consentire la normale erogazione del servizio.

10) *Astensioni dal lavoro straordinario e altre forme di azione sindacale.*

La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio per i diritti degli utenti.

Le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per la regola relativa alla durata massima, la quale non può essere superiore a un mese consecutivo per ogni singola azione, e per quella relativa all'intervallo, regolato dal punto 4 della presente proposta e da intendersi come il periodo minimo che deve necessariamente intercorrere tra la fine della prima azione e la proclamazione della successiva.

11) *Informazione all'utenza.*

Il datore di lavoro deve comunicare agli utenti, nelle forme di legge, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, il momento iniziale e finale dell'astensione, le motivazioni addotte dalle organizzazioni sindacali proclamanti ed i servizi minimi che saranno garantiti.

Dispone

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle comunicazioni, alle Poste Italiane S.p.a., alle organizzazioni sindacali SLP-CISL, SLC-CGIL, UIL-POST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAL, UGL-COM., SINDIP-QUADRI, TECSTAT-USPPI, UNIONQUADRI, COBAS P.T. CUB, SLAI-COBAS.

Dispone inoltre

la pubblicazione della regolamentazione provvisoria e degli estremi della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04003

PARLAMENTO NAZIONALE
SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Comunicato di rettifica al «Testo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 19 maggio ed il giorno 26 maggio 2002».

Alla pag. 13 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 2002, all'art. 1, comma 2, secondo periodo, del «Testo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 19 maggio ed il giorno 26 maggio 2002», invece delle parole «Successivamente alle votazioni di ballottaggio ...», devono leggersi le seguenti: «Successivamente al primo turno di votazione ...».

02A04142

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.22080-XV.J(2200) del 25 febbraio 2002, i manufatti esplosivi denominati:

ritardo di farfalle ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di farfalle ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore blu;

ritardo di farfalle ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore argento;

ritardo di farfalle ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore verde;

ritardo di farfalle ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di farfalle ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore viola;

ritardo di farfalle ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di farfalle ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di farfalle ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di farfalle ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore arancione;

ritardo di farfalle ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di farfalle ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di farfalle ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di farfalle ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore intermittente argento;

ritardo di farfalle ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di farfalle ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di farfalle ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di farfalle ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore turchese;

ritardo di farfalle ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore bianco coda;

ritardo di fischi ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di fischi ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore blu;

ritardo di fischi ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore argento;

ritardo di fischi ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore verde;

ritardo di fischi ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di fischi ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore viola;

ritardo di fischi ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di fischi ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di fischi ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di fischi ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore arancione;

ritardo di fischi ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di fischi ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di fischi ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di fischi ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore intermittente argento;

ritardo di fischi ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di fischi ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di fischi ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di fischi ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore turchese;

ritardo di fischi ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore bianco coda;

ritardo di girelle ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di girelle ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore blu;

ritardo di girelle ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore argento;

ritardo di girelle ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore verde;

ritardo di girelle ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di girelle ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore viola;

ritardo di girelle ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di girelle ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di girelle ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di girelle ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore arancione;

ritardo di girelle ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di girelle ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di girelle ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di girelle ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore intermittente argento;

ritardo di girelle ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di girelle ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di girelle ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di girelle ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore turchese;

ritardo di girelle ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore bianco coda;

ritardo di ululi ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di ululi ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore blu;

ritardo di ululi ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore argento;

ritardo di ululi ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore verde;

ritardo di ululi ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di ululi ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore viola;

ritardo di ululi ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di ululi ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di ululi ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di ululi ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore arancione;

ritardo di ululi ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di ululi ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di ululi ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di ululi ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore intermittente argento;

ritardo di ululi ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di ululi ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di ululi ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di ululi ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore turchese;

ritardo di ululi ed intrecci D'Amplo calibro 155 di colore bianco coda;

ritardo di sfera e margherite D'Amplo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di sfera e margherite D'Amplo calibro 155 di colore blu;

ritardo di sfera e margherite D'Amplo calibro 155 di colore argento;

ritardo di sfera e margherite D'Amplo calibro 155 di colore verde;

ritardo di sfera e margherite D'Amplo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di sfera e margherite D'Amplo calibro 155 di colore viola;

ritardo di sfera e margherite D'Amplo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di sfera e margherite D'Amplo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di sfera e margherite D'Amplo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di sfera e margherite D'Amplo calibro 155 di colore arancione;

ritardo di sfera e margherite D'Amplo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di sfera e margherite D'Amplo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di sfera e margherite D'Amplo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di sfera e margherite D'Amplo calibro 155 di colore intermittente argento;

ritardo di sfera e margherite D'Amplo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di sfera e margherite D'Amplo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di sfera e margherite D'Amplo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di sfera e margherite D'Amplo calibro 155 di colore turchese;

ritardo di sfera e margherite D'Amplo calibro 155 di colore bianco coda;

ritardo di doppia sfera e margherite D'Amplo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di doppia sfera e margherite D'Amplo calibro 155 di colore blu;

ritardo di doppia sfera e margherite D'Amplo calibro 155 di colore argento;

ritardo di doppia sfera e margherite D'Amplo calibro 155 di colore verde;

ritardo di doppia sfera e margherite D'Amplo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di doppia sfera e margherite D'Amplo calibro 155 di colore viola;

ritardo di doppia sfera e margherite D'Amplo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di doppia sfera e margherite D'Amplo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di doppia sfera e margherite D'Amplo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di doppia sfera e margherite D'Amplo calibro 155 di colore arancione;

ritardo di doppia sfera e margherite D'Amplo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di doppia sfera e margherite D'Amplo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di doppia sfera e margherite D'Amplo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di doppia sfera e margherite D'Amplo calibro 155 di colore intermittente argento;

ritardo di doppia sfera e margherite D'Amplo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di doppia sfera e margherite D'Amplo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di doppia sfera e margherite D'Amplo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di doppia sfera e margherite D'Amplo calibro 155 di colore turchese;

ritardo di doppia sfera e margherite D'Amplo calibro 155 di colore bianco coda;

ritardo di peonia e margherite D'Amplo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di peonia e margherite D'Amplo calibro 155 di colore blu;

ritardo di peonia e margherite D'Amplo calibro 155 di colore argento;

ritardo di peonia e margherite D'Amplo calibro 155 di colore verde;

ritardo di peonia e margherite D'Amplo calibro 155 di colore azzurro

ritardo di peonia e margherite D'Amplo calibro 155 di colore viola;

ritardo di peonia e margherite D'Amplo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di peonia e margherite D'Amplo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di peonia e margherite D'Amplo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di peonia e margherite D'Amplo calibro 155 di colore arancione;

ritardo di peonia e margherite D'Amplo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di peonia e margherite D'Amplo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di peonia e margherite D'Amplo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di peonia e margherite D'Amplo calibro 155 di colore intermittente argento;

ritardo di peonia e margherite D'Amplo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di peonia e margherite D'Amplo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di peonia e margherite D'Amplo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di peonia e margherite D'Amplo calibro 155 di colore turchese;

ritardo di peonia e margherite D'Amplo calibro 155 di colore bianco coda;

ritardo di farfalle e margherite D'Amplo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di farfalle e margherite D'Amplo calibro 155 di colore blu;

ritardo di farfalle e margherite D'Amplo calibro 155 di colore argento;

ritardo di farfalle e margherite D'Amplo calibro 155 di colore verde;

ritardo di farfalle e margherite D'Amplo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di farfalle e margherite D'Amplo calibro 155 di colore viola;

ritardo di farfalle e margherite D'Amplo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di farfalle e margherite D'Amplo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di farfalle e margherite D'Amplo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di farfalle e margherite D'Amplo calibro 155 di colore arancione;

ritardo di farfalle e margherite D'Amplo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di farfalle e margherite D'Amplo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di farfalle e margherite D'Amplo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di farfalle e margherite D'Amplo calibro 155 di colore intermittente argento;

ritardo di farfalle e margherite D'Amplo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di farfalle e margherite D'Amplo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di farfalle e margherite D'Amplo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di farfalle e margherite D'Amplo calibro 155 di colore turchese;

ritardo di farfalle e margherite D'Amplo calibro 155 di colore bianco coda;

ritardo di fischi e margherite D'Amplo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di fischi e margherite D'Amplo calibro 155 di colore blu;

ritardo di fischi e margherite D'Amplo calibro 155 di colore argento;

ritardo di fischi e margherite D'Amplo calibro 155 di colore verde;

ritardo di fischi e margherite D'Amplo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di fischi e margherite D'Amplo calibro 155 di colore viola;

ritardo di fischi e margherite D'Amplo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di fischi e margherite D'Amplo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di fischi e margherite D'Amplo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di fischi e margherite D'Amplo calibro 155 di colore arancione;

ritardo di fischi e margherite D'Amplo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di fischi e margherite D'Amplo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di fischi e margherite D'Amplo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di fischi e margherite D'Amplo calibro 155 di colore intermittente argento;

ritardo di fischi e margherite D'Amplo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di fischi e margherite D'Amplo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di fischi e margherite D'Amplo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di fischi e margherite D'Amplo calibro 155 di colore turchese;

ritardo di fischi e margherite D'Amplo calibro 155 di colore bianco coda;

ritardo di girelle e margherite D'Amplo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di girelle e margherite D'Amplo calibro 155 di colore blu;

ritardo di girelle e margherite D'Amplo calibro 155 di colore argento;

ritardo di girelle e margherite D'Amplo calibro 155 di colore verde;

ritardo di girelle e margherite D'Amplo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di girelle e margherite D'Amplo calibro 155 di colore viola;

ritardo di girelle e margherite D'Amplo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di girelle e margherite D'Amplo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di girelle e margherite D'Amplo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di girelle e margherite D'Amplo calibro 155 di colore arancione;

ritardo di girelle e margherite D'Amplo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di girelle e margherite D'Amplo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di girelle e margherite D'Amplo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di girelle e margherite D'Amplo calibro 155 di colore intermittente argento;

ritardo di girelle e margherite D'Amplo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di girelle e margherite D'Amplo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di girelle e margherite D'Amplo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di girelle e margherite D'Amplo calibro 155 di colore turchese;

ritardo di girelle e margherite D'Amplo calibro 155 di colore bianco coda;

ritardo di ululi e margherite D'Amplo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di ululi e margherite D'Amplo calibro 155 di colore blu;

ritardo di ululi e margherite D'Amplo calibro 155 di colore argento;

ritardo di ululi e margherite D'Amplo calibro 155 di colore verde;

ritardo di ululi e margherite D'Amplo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di ululi e margherite D'Amplo calibro 155 di colore viola;

ritardo di ululi e margherite D'Amplo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di ululi e margherite D'Amplo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di ululi e margherite D'Amplo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di ululi e margherite D'Amplo calibro 155 di colore arancione;

ritardo di ululi e margherite D'Amplo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di ululi e margherite D'Amplo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di ululi e margherite D'Amplo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di ululi e margherite D'Amplo calibro 155 di colore intermittente argento;

ritardo di ululi e margherite D'Amplo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di ululi e margherite D'Amplo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di ululi e margherite D'Amplo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di ululi e margherite D'Amplo calibro 155 di colore turchese;

ritardo di ululi e margherite D'Amplo calibro 155 di colore bianco coda;

ritardo di intrecci e margherite D'Amplo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di intrecci e margherite D'Amplo calibro 155 di colore blu;

ritardo di intrecci e margherite D'Amplo calibro 155 di colore argento;

ritardo di intrecci e margherite D'Amplo calibro 155 di colore verde;

ritardo di intrecci e margherite D'Amplo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di intrecci e margherite D'Amplo calibro 155 di colore viola;

ritardo di intrecci e margherite D'Amplo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di intrecci e margherite D'Amplo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di intrecci e margherite D'Amplo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di intrecci e margherite D'Amplo calibro 155 di colore arancione;

ritardo di intrecci e margherite D'Amplo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di intrecci e margherite D'Amplo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di intrecci e margherite D'Amplo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di intrecci e margherite D'Amplo calibro 155 di colore intermittente argento;

ritardo di intrecci e margherite D'Amplo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di intrecci e margherite D'Amplo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di intrecci e margherite D'Amplo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di intrecci e margherite D'Amplo calibro 155 di colore turchese;

ritardo di intrecci e margherite D'Amplo calibro 155 di colore bianco coda;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 D'Amplo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 D'Amplo calibro 155 di colore blu;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 D'Amplo calibro 155 di colore argento;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 D'Amplo calibro 155 di colore verde;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 D'Amplo calibro 155 di colore azzurro

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 D'Amplo calibro 155 di colore viola;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 D'Amplo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 D'Amplo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 D'Amplo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 D'Amplo calibro 155 di colore arancione;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 D'Amplo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 D'Amplo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 D'Amplo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 D'Amplo calibro 155 di colore intermittente argento;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 D'Amplo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 D'Amplo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 D'Amplo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 D'Amplo calibro 155 di colore turchese;

ritardo di intrecci e lampi Ø 48 D'Amplo calibro 155 di colore bianco coda;

ritardo di intrecci e lampi D'Amplo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di intrecci e lampi D'Amplo calibro 155 di colore blu;

ritardo di intrecci e lampi D'Amplo calibro 155 di colore argento;

ritardo di intrecci e lampi D'Amplo calibro 155 di colore verde;

ritardo di intrecci e lampi D'Amplo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di intrecci e lampi D'Amplo calibro 155 di colore viola;

ritardo di intrecci e lampi D'Amplo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di intrecci e lampi D'Amplo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di intrecci e lampi D'Amplo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di intrecci e lampi D'Amplo calibro 155 di colore arancione;

ritardo di intrecci e lampi D'Amplo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di intrecci e lampi D'Amplo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di intrecci e lampi D'Amplo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di intrecci e lampi D'Amplo calibro 155 di colore intermittente argento;

ritardo di intrecci e lampi D'Amplo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di intrecci e lampi D'Amplo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di intrecci e lampi D'Amplo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di intrecci e lampi D'Amplo calibro 155 di colore turchese;

ritardo di intrecci e lampi D'Amplo calibro 155 di colore bianco coda;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 D'Amplo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 D'Amplo calibro 155 di colore blu;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 D'Amplo calibro 155 di colore argento;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 D'Amplo calibro 155 di colore verde;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 D'Amplo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 D'Amplo calibro 155 di colore viola;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 D'Amplo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 D'Amplo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 D'Amplo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 D'Amplo calibro 155 di colore arancione;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 D'Amplo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 D'Amplo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 D'Amplo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 D'Amplo calibro 155 di colore intermittente argento;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 D'Amplo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 D'Amplo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 D'Amplo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 D'Amplo calibro 155 di colore turchese;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 D'Amplo calibro 155 di colore bianco coda;

ritardo di margherite e lampi D'Amplo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di margherite e lampi D'Amplo calibro 155 di colore blu;

ritardo di margherite e lampi D'Amplo calibro 155 di colore argento;

ritardo di margherite e lampi D'Amplo calibro 155 di colore verde;

ritardo di margherite e lampi D'Amplo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di margherite e lampi D'Amplo calibro 155 di colore viola;

ritardo di margherite e lampi D'Amplo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di margherite e lampi D'Amplo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di margherite e lampi D'Amplo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di margherite e lampi D'Amplo calibro 155 di colore arancione;

ritardo di margherite e lampi D'Amplo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di margherite e lampi D'Amplo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di margherite e lampi D'Amplo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di margherite e lampi D'Amplo calibro 155 di colore intermittente argento;

ritardo di margherite e lampi D'Amplo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di margherite e lampi D'Amplo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di margherite e lampi D'Amplo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di margherite e lampi D'Amplo calibro 155 di colore turchese;

ritardo di margherite e lampi D'Amplo calibro 155 di colore bianco coda;

due riprese di lampi D'Amplo calibro 155;

due riprese di lampi Ø 48 D'Amplo calibro 155;

due riprese di farfalle D'Amplo calibro 155;

due riprese di fischi D'Amplo calibro 155;

due riprese di girelle D'Amplo calibro 155

due riprese di ululi D'Amplo calibro 155;

due riprese di intrecci D'Amplo calibro 155 di colore rosso;

due riprese di intrecci D'Amplo calibro 155 di colore blu;

due riprese di intrecci D'Amplo calibro 155 di colore argento;

due riprese di intrecci D'Amplo calibro 155 di colore verde;

due riprese di intrecci D'Amplo calibro 155 di colore azzurro;

due riprese di intrecci D'Amplo calibro 155 di colore viola;

due riprese di intrecci D'Amplo calibro 155 di colore bianco;

due riprese di intrecci D'Amplo calibro 155 di colore sfera di carbone;

due riprese di intrecci D'Amplo calibro 155 di colore giallo;

due riprese di intrecci D'Amplo calibro 155 di colore arancione;

due riprese di intrecci D'Amplo calibro 155 di colore tremolante oro;

due riprese di intrecci D'Amplo calibro 155 di colore tremolante bianco;

due riprese di intrecci D'Amplo calibro 155 di colore intermittente bianco;

due riprese di intrecci D'Amplo calibro 155 di colore intermittente argento;

due riprese di intrecci D'Amplo calibro 155 di colore salice oro;

due riprese di intrecci D'Amplo calibro 155 di colore salice verde;

due riprese di intrecci D'Amplo calibro 155 di colore salice rosso;

due riprese di intrecci D'Amplo calibro 155 di colore turchese;

due riprese di intrecci D'Amplo calibro 155 di colore bianco coda;

due riprese di margherite D'Amplo calibro 155 di colore rosso;

due riprese di margherite D'Amplo calibro 155 di colore blu;

due riprese di margherite D'Amplo calibro 155 di colore argento;

due riprese di margherite D'Amplo calibro 155 di colore verde;

due riprese di margherite D'Amplo calibro 155 di colore azzurro;

due riprese di margherite D'Amplo calibro 155 di colore viola;

due riprese di margherite D'Amplo calibro 155 di colore bianco;

due riprese di margherite D'Amplo calibro 155 di colore sfera di carbone;

due riprese di margherite D'Amplo calibro 155 di colore giallo;

due riprese di margherite D'Amplo calibro 155 di colore arancione;

due riprese di margherite D'Amplo calibro 155 di colore tremolante oro;

due riprese di margherite D'Amplo calibro 155 di colore tremolante bianco;

due riprese di margherite D'Amplo calibro 155 di colore intermittente bianco;

due riprese di margherite D'Amplo calibro 155 di colore intermittente argento;

due riprese di margherite D'Amplo calibro 155 di colore salice oro;

due riprese di margherite D'Amplo calibro 155 di colore salice verde;

due riprese di margherite D'Amplo calibro 155 di colore salice rosso;

due riprese di margherite D'Amplo calibro 155 di colore turchese;

due riprese di margherite D'Amplo calibro 155 di colore bianco coda;

una ripresa di margherite D'Amplo calibro 155 di colore rosso;

una ripresa di margherite D'Amplo calibro 155 di colore blu;

una ripresa di margherite D'Amplo calibro 155 di colore argento;

una ripresa di margherite D'Amplo calibro 155 di colore verde;

una ripresa di margherite D'Amplo calibro 155 di colore azzurro;

una ripresa di margherite D'Amplo calibro 155 di colore viola;

una ripresa di margherite D'Amplo calibro 155 di colore bianco;

una ripresa di margherite D'Amplo calibro 155 di colore sfera di carbone;

una ripresa di margherite D'Amplo calibro 155 di colore giallo;

una ripresa di margherite D'Amplo calibro 155 di colore arancione;

una ripresa di margherite D'Amplo calibro 155 di colore tremolante oro;

una ripresa di margherite D'Amplo calibro 155 di colore tremolante bianco;

una ripresa di margherite D'Amplo calibro 155 di colore intermittente bianco;

una ripresa di margherite D'Amplo calibro 155 di colore intermittente argento;

una ripresa di margherite D'Amplo calibro 155 di colore salice oro;

una ripresa di margherite D'Amplo calibro 155 di colore salice verde;

una ripresa di margherite D'Amplo calibro 155 di colore salice rosso;

una ripresa di margherite D'Amplo calibro 155 di colore turchese;

una ripresa di margherite D'Amplo calibro 155 di colore bianco coda;

una ripresa di intrecci D'Amplo calibro 155 di colore rosso;

una ripresa di intrecci D'Amplo calibro 155 di colore blu;

una ripresa di intrecci D'Amplo calibro 155 di colore argento;

una ripresa di intrecci D'Amplo calibro 155 di colore verde;

una ripresa di intrecci D'Amplo calibro 155 di colore azzurro;

una ripresa di intrecci D'Amplo calibro 155 di colore viola;

una ripresa di intrecci D'Amplo calibro 155 di colore bianco;

una ripresa di intrecci D'Amplo calibro 155 di colore sfera di carbone;

una ripresa di intrecci D'Amplo calibro 155 di colore giallo;

una ripresa di intrecci D'Amplo calibro 155 di colore arancione;

una ripresa di intrecci D'Amplo calibro 155 di colore tremolante oro;

una ripresa di intrecci D'Amplo calibro 155 di colore tremolante bianco;

una ripresa di intrecci D'Amplo calibro 155 di colore intermittente bianco;

una ripresa di intrecci D'Amplo calibro 155 di colore intermittente argento;

una ripresa di intrecci D'Amplo calibro 155 di colore salice oro;

una ripresa di intrecci D'Amplo calibro 155 di colore salice verde;

una ripresa di intrecci D'Amplo calibro 155 di colore salice rosso;

una ripresa di intrecci D'Amplo calibro 155 di colore turchese;
una ripresa di intrecci D'Amplo calibro 155 di colore bianco coda,

che il sig. D'Amplo Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Mineo (Catania) - Contrada Fiume Caldo, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

02A03918

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 12 aprile 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8803
Yen giapponese	116,28
Corona danese	7,4367
Lira Sterlina	0,61250
Corona svedese	9,0980
Franco svizzero	1,4656
Corona islandese	86,26
Corona norvegese	7,6235
Lev bulgaro	1,9484
Lira cipriota	0,57574
Corona ceca	30,084
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	242,00
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,5585
Lira maltese	0,3999
Zloty polacco	3,5803
Leu romeno	28990
Tallero sloveno	224,0623
Corona slovacca	41,465
Lira turca	1156000
Dollaro australiano	1,6455
Dollaro canadese	1,3989
Dollaro di Hong Kong	6,8661
Dollaro neozelandese	1,9904
Dollaro di Singapore	1,6186
Won sudcoreano	1168,16
Rand sudafricano	9,8726

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A04281

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oliclinomel»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 677 del 19 marzo 2002

Specalità medicinale: OLICLINOMEL.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a., viale Tiziano n. 25 - 00196 Roma.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001:

N-4-550E 6 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

A.I.C. n. 035467012/M (in base 10), 11UCS4 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «C»;

N-4-550E 4 sacche di emulsione per infusione da 1500 ml;

A.I.C. n. 035467024/M (in base 10), 11UCSJ (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «C»;

N-4-550E 4 sacche di emulsione per infusione da 2000 ml;

A.I.C. n. 035467036/M (in base 10), 11UCSW (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «C»;

N-4-550E 2 sacche di emulsione per infusione da 2500 ml;

A.I.C. n. 035467048/M (in base 10), 11UCT8 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «C»;

N-5-800E 6 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

A.I.C. n. 035467051/M (in base 10), 11UCTC (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «C»;

N-5-800E 4 sacche di emulsione per infusione da 1500 ml;

A.I.C. n. 035467063/M (in base 10), 11UCTR (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «C»;

N-5-800E 4 sacche di emulsione per infusione da 2500 ml;

A.I.C. n. 035467075/M (in base 10), 11UCU3 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «C»;

N-5-800E 2 sacche di emulsione per infusione da 1500 ml;

A.I.C. n. 035467087/M (in base 10), 11UCUH (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «C»;

N-6-900E 6 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

A.I.C. n. 035467099/M (in base 10), 11UCUV (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «C»;

N-6-900E 4 sacche di emulsione per infusione da 1500 ml;

A.I.C. n. 035467101/M (in base 10), 11UCUX (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «C»;

N-6-900E 4 sacche di emulsione per infusione da 2000 ml;

A.I.C. n. 035467113/M (in base 10), 11UCV9 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «C»;

N-6-900E 2 sacche di emulsione per infusione da 2500 ml;

A.I.C. n. 035467125/M (in base 10), 11UCVP (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «C»;

N-7-1000E 6 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

A.I.C. n. 035467137/M (in base 10), 11UCW1 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «C»;

N-7-1000E 4 sacche di emulsione per infusione da 1500 ml;

A.I.C. n. 035467149/M (in base 10), 11UCWF (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «C»;

N-7-1000E 4 sacche di emulsione per infusione da 2000 ml;

A.I.C. n. 035467152/M (in base 10), 11UCWJ (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «C»;

N-7-1000E 2 sacche di emulsione per infusione da 2500 ml;

A.I.C. n. 035467164/M (in base 10), 11UCWW (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «C»;

N-4-550 6 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

AI.C. n. 035467176/M (in base 10), 11UCX8 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «C»;

N-4-550 4 sacche di emulsione per infusione da 1500 ml;

A.I.C. n. 035467188/M (in base 10), 11UCXN (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «C»;

N-4-550 4 sacche di emulsione per infusione da 2000 ml;

A.I.C. n. 035467190/M (in base 10), 11UCXQ (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «C»;

N-4-550 2 sacche di emulsione per infusione da 2500 ml;

A.I.C. n. 035467202/M (in base 10), 11UCY2 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «C»;

N-5-800 6 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

A.I.C. n. 035467214/M (in base 10), 11UCYG (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «C»;

N-5-800 4 sacche di emulsione per infusione da 1500 ml;

A.I.C. n. 035467226/M (in base 10), 11UCYU (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «C»;

N-5-800 4 sacche di emulsione per infusione da 2000 ml;

A.I.C. n. 035467238/M (in base 10), 11UCZ6 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «C»;

N-5-800 2 sacche di emulsione per infusione da 2500 ml;

A.I.C. n. 035467240/M (in base 10), 11UCZ8 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «C»;

N-6-900 6 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

A.I.C. n. 035467253/M (in base 10), 11UCZP (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «C»;

N-6-900 4 sacche di emulsione per infusione da 1500 ml;

A.I.C. n. 035467265/M (in base 10), 11UD01 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «C»;

N-6-900 4 sacche di emulsione per infusione da 2000 ml;

A.I.C. n. 035467277/M (in base 10), 11UD07 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «C»;

N-6-900 2 sacche di emulsione per infusione da 2500 ml;

A.I.C. n. 035467289/M (in base 10), 11UD0T (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «C»;

N-7-1000 6 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

A.I.C. n. 035467291/M (in base 10), 11UD0V (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «C»;

N-7-1000 4 sacche di emulsione per infusione da 1500 ml;

A.I.C. n. 035467303/M (in base 10), 11UD17 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «C»;

N-7-1000 4 sacche di emulsione per infusione da 2000 ml;

A.I.C. n. 035467315/M (in base 10), 11UD1M (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «C»;

N-7-1000 2 sacche di emulsione per infusione da 2500 ml;

A.I.C. n. 035467327/M (in base 10), 11UD1Z (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «C».

Forma farmaceutica:

dopo ricostituzione: emulsione per infusione endovenosa.

aspetto prima della ricostituzione: l'emulsione lipidica è un liquido omogeneo dall'aspetto lattiginoso; le soluzioni di aminoacidi e glucosio sono trasparenti e incolori o leggermente gialle;

aspetto dopo ricostituzione: liquido omogeneo dall'aspetto lattiginoso.

Composizione:

«Oliclinomel» N 4-550 - una sacca da 1000 ml contiene:

Principi attivi	Compartimento con emulsione lipidica	Compartimento con soluzione di aminoacidi	Compartimento con soluzione di glucosio
Olio di oliva purificato + olio di soia purificato (*)	20,00 g		
L-Alanina		4,56 g	
L-Arginina		2,53 g	
Glicina		2,27 g	
L-Istidina		1,06 g	
L-Isoleucina		1,32 g	
L-Leucina		1,61 g	
L-Lisina		1,28 g	
(come cloridrato)		(1,60 g)	
L-Metionina		0,88 g	
L-Fenilalanina		1,23 g	
L-Prolina		1,50 g	
L-Serina		1,10 g	
L-Treonina		0,92g	
L-Triptofano		0,40 g	
L-Tirosina		0,09 g	
L-Valina		1,28 g	
Glucosio			80,00 g
(come monoidrato)			(88,00 g)

(*) Miscela di olio di oliva purificato (circa l'80%) e olio di soia purificato (circa il 20%).

Dopo miscelazione del contenuto dei tre compartimenti, la miscela ternaria per ogni formato è la seguente:

Per sacca	1 litro	1,5 litri	2 litri	2,5 litri
Azoto (g)	3,6	5,4	7,3	9,1
Aminoacidi (g)	22	33	44	55
Calorie totali (kcal)	610	910	1215	1520
Calorie non proteiche (kcal)	520	780	1040	1300
Calorie glucidiche (kcal)	320	480	640	800
Calorie lipidiche (kcal)	200	300	400	500
Rapporto calorie/azoto (Kcal/g N)	144	144	144	144
Fosfati (mmol) (**)	1,5	2,3	3	3,8
Acetati (mmol)	20	30	40	50
Cloruri (mmol)	9	13	18	22
pH	6	6	6	6
Osmolarità (mOsm/l)	695	695	695	695

(**) Fosfati forniti dall'emulsione lipidica.

Eccipienti:

compartimento con emulsione lipidica: lecitina d'uovo purificata, glicerolo, oleato di sodio, idrossido di sodio, acqua p.p.i.;

compartimento con soluzione di aminoacidi: acido acetico, acqua p.p.i.;

compartimento con soluzione di glucosio: acido cloridrico, acqua p.p.i.;

«Oliclinomel» N 4-550/E - una sacca da 1000 ml contiene:

Principi attivi	Compartimento con emulsione lipidica	Compartimento con soluzione di aminoacidi	Compartimento con soluzione di glucosio
Olio di oliva purificato + olio di soia purificato (*)	20,00 g		
L-Alanina		4,56 g	
L-Arginina		2,53 g	
Glicina		2,27 g	
L-Istidina		1,06 g	
L-Isoleucina		1,32 g	
L-Leucina		1,61 g	
L-Lisina		1,28 g	
(come cloridrato)		(1,60 g)	
L-Metionina		0,88 g	
L-Fenilalanina		1,23 g	
L-Prolina		1,50 g	
L-Serina		1,10 g	
L-Treonina		0,92 g	
L-Triptofano		0,40 g	
L-Tirosina		0,09 g	
L-Valina		1,28 g	
Sodio acetato, $3H_2O$		0,98 g	
Sodio glicerofosfato $5H_2O$		2,14 g	
Potassio cloruro		1,19 g	
Magnesio cloruro, $6H_2O$		0,45 g	
Glucosio			80,00 g
(come monoidrato)			(88,00 g)
Calcio cloruro, $2H_2O$			0,30 g

(*) Miscela di olio di oliva purificato (circa l'80%) e olio di soia purificato (circa il 20%).

Dopo miscelazione del contenuto dei tre compartimenti, la miscela ternaria per ogni formato è la seguente:

Per sacca	1 litro	1,5 litri	2 litri	2,5 litri
Azoto (g)	3,6	5,4	7,3	9,1
Aminoacidi (g)	22	33	44	55
Calorie totali (kcal)	610	910	1215	1520
Calorie non proteiche (kcal)	520	780	1040	1300
Calorie glucidiche (kcal)	320	480	640	800
Calorie lipidiche (kcal)	200	300	400	500
Rapporto calorie/azoto (Kcal/g N)	144	144	144	144
Sodio (mmol)	21	32	42	53
Potassio (mmol)	16	24	32	40
Magnesio (mmol)	2,2	3,3	4,4	5,5
Calcio (mmol)	2	3	4	5
Fosfati (mmol)	8,5	13	17	21
Acetati (mmol)	30	46	61	76
Cloruri (mmol)	33	50	66	83
pH	6	6	6	6
Osmolarità (mOsm/l)	750	750	750	750

(**) Compresi i fosfati forniti dall'emulsione lipidica.

Eccipienti:

compartimento con emulsione lipidica: lecitina d'uovo purificata, glicerolo, oleato di sodio, idrossido di sodio, acqua p.p.i.;

compartimento con soluzione di aminoacidi: acido acetico, acqua p.p.i.;

compartimento con soluzione di glucosio: acido cloridrico, acqua p.p.i.;

«Oliclinomel» N 5-800 - una sacca da 1000 ml contiene:

Principi attivi	Compartimento con emulsione di lipidi (200 ml)	Compartimento con soluzione di aminoacidi (400 ml)	Compartimento con soluzione di glucosio (400 ml)
Olio di oliva purificato + olio di soia purificato (*)	40,00 g		
L-Alanina		5,80 g	
L-Arginina		3,22 g	
Glicina		2,89 g	
L-Istidina		1,34 g	
L-Isoleucina		1,68 g	
L-Leucina		2,05 g	
L-Lisina		1,62 g	
(come cloridrato)		(2,03 g)	
L-Metionina		1,12 g	
L-Fenilalanina		1,57 g	
L-Prolina		1,90 g	
L-Serina		1,40 g	
L-Treonina		1,18 g	
L-Triptofano		0,50 g	
L-Tirosina		0,11 g	
L-Valina		1,62 g	
Glucosio			100,00 g
(come monoidrato)			(110,00 g)

(*) Miscela di olio di oliva purificato (circa l'80%) e olio di soia purificato (circa il 20%).

Dopo miscelazione del contenuto dei tre compartimenti, la miscela ternaria per ogni formato è la seguente:

Per sacca	1 litro	1,5 litri	2 litri	2,5 litri
Azoto (g)	4,6	6,9	9,2	11,6
Aminoacidi (g)	28	42	56	70
Calorie totali (kcal)	915	1370	1825	2280
Calorie non proteiche (kcal)	800	1200	1600	2000
Calorie glucidiche (kcal)	400	600	800	1000
Calorie lipidiche (kcal)	400	600	800	1000
Rapporto calorie non proteiche/azoto (Kcal/g N)	174	174	174	174
Fosfati (mmol) (**)	3	4,5	6	7,5
Acetati (mmol)	25	38	50	63
Cloruri (mmol)	11	17	22	28
pH	6	6	6	6
Osmolarità (mOsm/l)	940	940	940	940

(**) Fosfati forniti dall'emulsione lipidica.

Eccipienti:

compartimento con emulsione lipidica: lecitina d'uovo purificata, glicerolo, oleato di sodio, idrossido di sodio, acqua p.p.i.;

compartimento con soluzione di aminoacidi: acido acetico, acqua p.p.i.;

compartimento con soluzione di glucosio: acido cloridrico, acqua p.p.i.;

«Oliclinomel» N 5-800E - una sacca da 1000 ml contiene:

Principi attivi	Compartimento con emulsione di lipidi	Compartimento con soluzione di aminoacidi	Compartimento con soluzione di glucosio
Olio di oliva purificato + olio di soia purificato (*)	40,00 g		
L-Alanina		5,80 g	
L-Arginina		3,22 g	
Glicina		2,89 g	
L-Istidina		1,34 g	
L-Isoleucina		1,68 g	
L-Leucina		2,05 g	
L-Lisina		1,62 g	
(come cloridrato di lisina)		(2,03 g)	
L-Metionina		1,12 g	
L-Fenilalanina		1,57 g	
L-Prolina		1,90 g	
L-Serina		1,40 g	
L-Treonina		1,18 g	
L-Triptofano		0,50 g	
L-Tirosina		0,11 g	
L-Valina		1,62 g	
Sodio acetato, $3H_2O$		2,45 g	
Sodio glicerofosfato, $5H_2O$		2,14 g	
Potassio cloruro		1,79 g	
Magnesio cloruro, $6H_2O$		0,45 g	
Glucosio			100,00 g
(come monoidrato)			(110,00 g)
Calcio cloruro, $2H_2O$			0,30 g

(*) Miscela di olio di oliva purificato (circa l'80%) e olio di soia purificato (circa il 20%).

Dopo miscelazione del contenuto dei tre compartimenti, la miscela ternaria per ogni formato è la seguente:

Per sacca	1 litro	1,5 litri	2 litri	2,5 litri
Azoto (g)	4,6	6,9	9,2	11,6
Aminoacidi (g)	28	42	56	70
Calorie totali (kcal)	915	1370	1825	2280
Calorie non proteiche (kcal)	800	1200	1600	2000
Calorie glucidiche (kcal)	400	600	800	1000
Calorie lipidiche (kcal)	400	600	800	1000
Rapporto calorie/azoto (Kcal/g N)	174	174	174	174
Sodio (mmol)	32	48	64	80
Potassio (mmol)	24	36	48	60
Magnesio (mmol)	2,2	3,3	4,4	5,5
Calcio (mmol)	2	3	4	5
Fosfati (mmol) (**)	10	15	20	25
Acetati (mmol)	49	74	98	122
Cloruri (mmol)	44	66	88	110
pH	6	6	6	6
Osmolarità (mOsm/l)	995	995	995	995

(**) Compresi i fosfati forniti dall'emulsione lipidica.

Eccipienti:

compartimento con emulsione lipidica: lecitina d'uovo purificata, glicerolo, oleato di sodio, idrossido di sodio, acqua p.p.i.;

compartimento con soluzione di aminoacidi: acido acetico, acqua p.p.i.

compartimento con soluzione di glucosio: acido cloridrico, acqua p.p.i.

«Oliclinomel» N 6-900 - una sacca da 1000 ml contiene:

Principi attivi	Compartimento con emulsione di lipidi	Compartimento con soluzione di aminoacidi	Compartimento con soluzione di glucosio
Olio di oliva purificato + olio di soia purificato (*)	40,00 g		
L-Alanina		7,04 g	
L-Arginina		3,91 g	
Glicina		3,50 g	
L-Istidina		1,63 g	
L-Isoleucina		2,04 g	
L-Leucina		2,48 g	
L-Lisina		1,97 g	
(come cloridrato)		(2,46 g)	
L-Metionina		1,36 g	
L-Fenilalanina		1,90 g	
L-Prolina		2,31 g	
L-Serina		1,70 g	
L-Treonina		1,43 g	
L-Triptofano		0,61 g	
L-Tirosina		0,14 g	
L-Valina		1,97 g	
Glucosio			120,00 g
(come monoidrato)			(132,00 g)

(*) Miscela di olio di oliva purificato.

Dopo miscelazione del contenuto dei tre compartimenti, la miscela ternaria per ogni formato è la seguente:

Per sacca	1 litro	1,5 litri	2 litri	2,5 litri
Azoto (g)	5,6	8,4	11,2	14,0
Aminoacidi (g)	34	51	68	85
Calorie totali (kcal)	1015	1525	2030	2540
Calorie non proteiche (kcal)	880	1320	1760	2200
Calorie glucidiche (kcal)	480	720	960	1200
Calorie lipidiche (kcal)	400	600	800	1000
Rapporto calorie/azoto (Kcal/g N)	157	157	157	157
Fosfati (mmol) (**)	3	4,5	6	7,5
Acetati (mmol)	31	47	62	78
Cloruri (mmol)	14	20	27	34
pH	6	6	6	6
Osmolarità (mOsm/l)	1100	1100	1100	1100

(**) Fosfati forniti dall'emulsione lipidica.

Eccipienti:

compartimento con emulsione lipidica: lecitina d'uovo purificata, glicerolo, oleato di sodio, idrossido di sodio, acqua p.p.i.;

compartimento con soluzione di aminoacidi: acido acetico, acqua p.p.i.

compartimento con soluzione di glucosio: acido cloridrico, acqua p.p.i.

«Oliclinomel» N 6-900E - una sacca da 1000 ml contiene:

Principi attivi	Compartimento con emulsione di lipidi	Compartimento con soluzione di aminoacidi	Compartimento con soluzione di glucosio
Olio di oliva purificato + olio di soia purificato (*)	40,00 g		
L-Alanina		7,04 g	
L-Arginina		3,91 g	
Glicina		3,50 g	
L-Istidina		1,63 g	
L-Isoleucina		2,04 g	
L-Leucina		2,48 g	
L-Lisina		1,97 g	
(come cloridrato)		(2,46 g)	
L-Metionina		1,36 g	
L-Fenilalanina		1,90 g	
L-Prolina		2,31 g	
L-Serina		1,70 g	
L-Treonina		1,43 g	
L-Triptofano		0,61 g	
L-Tirosina		0,14 g	
L-Valina		1,97 g	
Sodio acetato, $3H_2O$		2,45 g	
Sodio glicerofofato $5H_2O$		2,14 g	
Potassio cloruro		1,79 g	
Magnesio cloruro, $6H_2O$		0,45 g	
Glucosio			120,00 g
(come monoidrato)			(132,00 g)
Calcio cloruro, $2H_2O$			0,30 g

(*) Miscela di olio di oliva purificato (circa l'80%) e olio di soia purificato (circa il 20%).

Dopo miscelazione del contenuto dei tre compartimenti, la miscela ternaria per ogni formato è la seguente:

Per sacca	1 litro	1,5 litri	2 litri	2,5 litri
Azoto (g)	5,6	8,4	11,2	14,0
Aminoacidi (g)	34	51	68	85
Calorie totali (kcal)	1015	1525	2030	2540
Calorie non proteiche (kcal)	880	1320	1760	2200
Calorie glucidiche (kcal)	480	720	960	1200
Calorie lipidiche (kcal)	400	600	800	1000
Rapporto calorie/azoto (Kcal/g N)	157	157	157	157
Sodio (mmol)	32	48	64	80
Potassio (mmol)	24	36	48	60
Magnesio (mmol)	2,2	3,3	4,4	5,5
Calcio (mmol)	2	3	4	5
Fosfati (mmol) (**)	10	15	20	25
Acetati (mmol)	53	79	106	132
Cloruri (mmol)	46	69	92	115
pH	6	6	6	6
Osmolarità (mOsm/l)	1160	1160	1160	1160

(**) Compresi i fosfati forniti dall'emulsione lipidica.

Eccipienti:

compartimento con emulsione lipidica: lecitina d'uovo purificata, glicerolo, oleato di sodio, idrossido di sodio, acqua p.p.i.;

compartimento con soluzione di aminoacidi: acido acetico, acqua p.p.i.;

compartimento con soluzione di glucosio: acido cloridrico, acqua p.p.i.;

«Oliclinomel» N 7-1000 - una sacca da 1000 ml contiene:

Principi attivi	Compartimento con emulsione lipidica	Compartimento con soluzione di aminoacidi	Compartimento con soluzione di glucosio
Olio di oliva purificato + olio di soia purificato (*)	40,00 g		
L-Alanina		8,28 g	
L-Arginina		4,60 g	
Glicina		4,12 g	
L-Istidina		1,92 g	
L-Isoleucina		2,40 g	
L-Leucina		2,92 g	
L-Lisina		2,32 g	
(come cloridrato)		(2,90 g)	
L-Metionina		1,60 g	
L-Fenilalanina		2,24 g	
L-Prolina		2,72 g	
L-Serina		2,00 g	
L-Treonina		1,68 g	
L-Triptofano		0,72 g	
L-Tirosina		0,16 g	
L-Valina		2,32 g	
Glucosio			160,00 g
(come monoidrato)			(176,00 g)

(*) Miscela di olio di oliva purificato (circa l'80%) e olio di soia purificato (circa il 20%).

Dopo miscelazione del contenuto dei tre compartimenti, la miscela ternaria per ogni formato è la seguente:

Per sacca	1 litro	1,5 litri	2 litri	2,5 litri
Azoto (g)	6,6	9,9	13,2	16,5
Aminoacidi (g)	40	60	80	100
Calorie totali (kcal)	1200	1800	2400	3000
Calorie non proteiche (kcal)	1040	1560	2080	2600
Calorie glucidiche (kcal)	640	960	1280	1600
Calorie lipidiche (kcal)	400	600	800	1000
Rapporto calorie/azoto (Kcal/g N)	158	158	158	158
Fosfati (mmol) (**)	3	4,5	6	7,5
Acetati (mmol)	37	56	74	93
Cloruri (mmol)	16	24	32	40
pH	6	6	6	6
Osmolarità (mOsm/l)	1400	1400	1400	1400

(**) Fosfati forniti dall'emulsione lipidica.

Eccipienti:

compartimento con emulsione lipidica: lecitina d'uovo purificata, glicerolo, oleato di sodio, idrossido di sodio, acqua p.p.i.;

compartimento con soluzione di aminoacidi: acido acetico, acqua p.p.i.;

compartimento con soluzione di glucosio: acido cloridrico, acqua p.p.i.;

«Oliclinomel» N 7-1000E - una sacca da 1000 ml contiene:

Principi attivi	Compartimento con emulsione di lipidi	Compartimento con soluzione di aminoacidi	Compartimento con soluzione di glucosio
Olio di oliva purificato + olio di soia purificato (*)	40,00 g		
L-Alanina		8,28 g	
L-Arginina		4,60 g	
Glicina		4,12 g	
L-Istidina		1,92 g	
L-Isoleucina		2,40 g	
L-Leucina		2,92 g	
L-Lisina		2,32 g	
(come cloridrato)		(2,90 g)	
L-Metionina		1,60 g	
L-Fenilalanina		2,24 g	
L-Prolina		2,72 g	
L-Serina		2,00 g	
L-Treonina		1,68 g	
L-Triptofano		0,72 g	
L-Tirosina		0,16 g	
L-Valina		2,32 g	
Sodio acetato, $3H_2O$		2,45 g	
Sodio glicerofosfato, $5H_2O$		2,14 g	
Potassio cloruro		1,79 g	
Magnesio cloruro, $6H_2O$		0,45 g	
Glucosio			160,00 g
(come monoidrato)			(176,00 g)
Calcio cloruro, $2H_2O$			0,30

(*) Miscela di olio di oliva purificato (circa l'80%) e olio di soia purificato (circa il 20%).

Dopo miscelazione del contenuto dei tre compartimenti, la miscela ternaria per ogni formato è la seguente:

Per sacca	1 litro	1,5 litri	2 litri	2,5 litri
Azoto (g)	6,6	9,9	13,2	16,5
Aminoacidi (g)	40	60	80	100
Calorie totali (kcal)	1200	1800	2400	3000
Calorie non proteiche (kcal)	1040	1560	2080	2600
Calorie glucidiche (kcal)	640	960	1280	1600
Calorie lipidiche (kcal)	400	600	800	1000
Rapporto calorie/azoto (Kcal/g N)	158	158	158	158
Sodio (mmol)	32	48	64	80
Potassio (mmol)	24	36	48	60
Magnesio (mmol)	2,2	3,3	4,4	5,5
Calcio (mmol)	2	3	4	5
Fosfati (mmol) (**)	10	15	20	25
Acetati (mmol)	57	86	114	143
Cloruri (mmol)	48	72	96	120
pH	6	6	6	6
Osmolarità (mOsm/l)	1450	1450	1450	1450

(**) Compresi i fosfati forniti dall'emulsione lipidica.

Eccipienti:

compartimento con emulsione lipidica: lecitina d'uovo purificata, glicerolo, oleato di sodio, idrossido di sodio, acqua p.p.i.;

compartimento con soluzione di aminoacidi: acido acetico, acqua p.p.i.;

compartimento con soluzione di glucosio: acido cloridrico, acqua p.p.i.

Produzione: Clintec Parenteral SA - Amilly B.P. 347 45203 Montargis Cedex Baxter S.A. - Boulevard Renè Branquart 80 7860 Lessines Belgio.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali e case di cura. Vietata la vendita al pubblico.

Indicazioni terapeutiche: nutrizione parenterale per adulti e bambini sopra i due anni di età quando l'alimentazione orale o entrale è impossibile, insufficiente o controindicata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03995

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Captopril Selvi»

Estratto decreto AIC /UAC n. 682 del 22 marzo 2002

Medicinale: CAPTOPRIL SELVI.

Titolare A.I.C.: Selvi laboratorio bioterapico S.p.a., via Fratelli Ruspoli, 2 - 00198 Roma.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

50 compresse in blister PCV/AL da 25 mg - A.I.C. n. 035452010/MG (in base 10), 11TX3B (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe: «A»: il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 6,57 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 10,85 euro (IVA inclusa);

24 compresse in blister PCV/AL da 50 mg - A.I.C. n. 035452022/MG (in base 10), 11TX3Q (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A»: il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 5,63 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 9,30 euro (IVA inclusa).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 25 mg o 50 mg di captopril;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, amido di mais pregelatinizzato acido stearico.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Delta Ltd Hafnarfjordur Islanda.

Indicazioni terapeutiche: captopril è indicato per il trattamento di: ipertensione e insufficienza cardiaca congestizia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04002

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Maxipril»

Estratto decreto AIC/UAC n. 683 del 22 marzo 2002

Specialità medicinale: MAXIPRIL.

Titolare A.I.C.: Pulitzer italiana S.r.l., via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

50 compresse in blister PCV/AL da 25 mg - A.I.C. n. 035448012/MG (in base 10), 11TT6D (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A»: il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 6,57 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 10,85 euro (IVA inclusa);

24 compresse in blister PCV/AL da 50 mg - A.I.C. n. 035448024/MG (in base 10), 11TT6S (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A»: il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 5,63 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 9,30 euro (IVA inclusa).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 25 mg o 50 mg di captopril;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, amido di mais pregelatinizzato acido stearico.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Delta Ltd Hafnarfjordur Islanda.

Indicazioni terapeutiche: captopril è indicato per il trattamento di: ipertensione e insufficienza cardiaca congestizia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04000

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Captopril Boniscontro»

Estratto decreto AIC/UAC n. 683 del 22 marzo 2002

Medicinale: CAPTOPRIL BONISCONTRO.

Titolare A.I.C.: Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

50 compresse in blister PCV/AL da 25 mg - A.I.C. n. 035451018/MG (in base 10), 11TW4B (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A»: il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 6,57 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 10,85 euro (IVA inclusa);

24 compresse in blister PCV/AL da 50 mg - A.I.C. n. 035451020/MG (in base 10), 11TW4D (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A»: il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 5,63 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 9,30 euro (IVA inclusa).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 25 mg o 50 mg di captopril;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, amido di mais pregelatinizzato acido stearico.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Delta Ltd Hafnarfjordur Islanda.

Indicazioni terapeutiche: captopril è indicato per il trattamento di: ipertensione e insufficienza cardiaca congestizia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04001

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adriblastina»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 81 del 27 febbraio 2002

Medicinale: ADRIBLASTINA.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch, 1-2 - c.a.p. 20152 (Italia), codice fiscale n. 03004600965.

Variazione A.I.C.: 8. Modifica della composizione qualitativa del materiale del condizionamento primario.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si accetta la variazione richiesta, relativa alla modifica della composizione qualitativa del materiale del condizionamento primario, consistente in un diverso tipo di polipropilene. Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 022393084 - «200 mg/100 ml» 1 flacone soluzione iniettabile 200 mg/100 ml, uso ev; inoltre, per adeguamento agli standard terms la denominazione della confezione autorizzata è così modificata: A.I.C. n. 022393084 - «200 mg/100 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso», 1 flaconcino.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04077

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 109 del 1º marzo 2002

Specialità medicinali: CALMOGEL, CALYPTOL INALANTE, COMPLAMIN, DOLODERM, INDAMOL, LOMUDAL, ORUDIS, SELVJGON, TILARIN, TUSSYCALM, ZARENT.

Società: Aventis Pharma S.p.a., piazzale Turr, 5 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali «Calmogel» tubo 30 g - A.I.C. n. 013941051; «Calmogel» tubo 100 g - A.I.C. n. 013941063; «Calyptol» inalante 10 fiale 5 ml - A.I.C. n. 005583024; «Complamin» 1 fiala 2 ml 1.500 mg - A.I.C. n. 017346026; «Complamin» 10 fiale 2 ml 300 mg - A.I.C. n. 017346014; «Complamin» 150 mg 50 compresse - A.I.C. n. 017346065; «Complamin» «forte» 300 mg 40 compresse - A.I.C. n. 017346089; «Complamin» GTT 20% 15 ml - A.I.C. n. 017346091; «Doloderm» 40 g crema 30% - A.I.C. n. 010273011; «Indamol» 50 confetti 2,5 mg - A.I.C. n. 024619049; «Lomudal» 30 capsule 20 mg - A.I.C. n. 022319014; «Lomudal» collirio 10 ml 4% - A.I.C. n. 022319065; «Lomudal» «nasale» soluzione 30 ml 4% - A.I.C. n. 022319077; «Orudis» iv 6 fl 100 mg + 6 f 5 ml - A.I.C. n. 023183078; «Selvjgon» gocce 25 ml - A.I.C. n. 018129080; «Tilarin» spray 1% 30 ml - A.I.C. n. 028206011; «Tussycalm» 16 capsule masticabili - A.I.C. n. 027026018; «Zarent» 36 fiale 2 ml - A.I.C. n. 031121027, prodotti anteriormente al 14 marzo 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 5 del 1º febbraio 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 9 marzo 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04040

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Orudis»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 110 dell'11 marzo 2002

Specialità medicinale: ORUDIS, 5% tubo 50 g «gel uso cutaneo 5%» - A.I.C. n. 023183142.

Società: Aventis Pharma S.p.a., piazzale Turr, 5 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Orudis», 5% tubo 50 g gel uso cutaneo 5% - A.I.C. n. 023183142, prodotti anteriormente al 14 marzo 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 5 del 1º febbraio 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 9 marzo 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04038

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Broncofluid»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 111 dell'11 marzo 2002

Specialità medicinale: BRONCOFLUID, sospensione os 200 ml - A.I.C. n. 024460040.

Società: Recofarma S.r.l., via Civitali, 1 - 20148 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Broncofluid» sospensione os 200 ml - A.I.C. n. 024460040, prodotti anteriormente all'11 aprile 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 44 del 15 febbraio 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 6 aprile 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04039

ISTITUTO NAZIONALE PER LE ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Interventi di sostegno alla prevenzione di cui all'art. 23, lettera *b)* del decreto legislativo n. 38/2000. Comunicato relativo all'emanazione del bando per la presentazione delle domande di finanziamento dei progetti per l'informazione e la formazione (articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 626/1994).

Si comunica che l'Istituto ha emanato, ai sensi dell'art. 25 del regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 38/2000, art. 23, approvato con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 settembre 2000 e del 7 febbraio 2001, il bando per la presentazione delle domande di finanziamento dei progetti di informazione e formazione al fine di favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 626/1994.

Tale bando contiene le modalità per la presentazione delle domande, la modulistica da utilizzare con le relative istruzioni per la compilazione, i termini per la presentazione delle domande, le indicazioni utili per la concessione dei finanziamenti nonché la ripartizione delle risorse finanziarie complessive da destinare ai predetti interventi.

I finanziamenti riguarderanno le seguenti regioni: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino, Valle d'Aosta, Veneto e provincia autonoma di Bolzano.

Si precisa, inoltre, che il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, previsto dell'art. 25 del regolamento, decorrerà dalla scadenza del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente comunicato.

Il testo integrale del bando con i relativi allegati sono disponibili presso le sedi dell'Istituto e sul sito www.inail.it

02A04005

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 22 febbraio 2002 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE - inserimento di una fascia di prezzo.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 dell'11 marzo 2002).

Nell'art. 2 del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alle pagine 8 e 9, nell'intestazione del prezzo indicato nell'ultima colonna, dove è scritto:

«€
Conv.le», leggasi:

«€
Conf».

02A04098

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651088/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035